

Settembre 2022

sommario

SCADENZE	3
SCADENZARIO OTTOBRE 2022	3
ESTERO	12
CONTROLLI RADIOMETRICI ALL'IMPORT: LE NOVITÀ DALLO SCORSO LUGLIO.....	12
BONUS ALLE IMPRESE PER LA PARTECIPAZIONE E FIERE INTERNAZIONALI IN ITALIA: AGGIORNATO IL MODELLO DI RICHIESTA.....	13
FINANZIAMENTI AGEVOLATI PER LE IMPRESE ESPORTATRICI COLPITE DALLA CRISI UCRAINA	13
EGITTO: ESTENSIONE DEL SISTEMA CARGO X ALLE SPEDIZIONI VIA AEREA DALL'1.10.2022	14
EGITTO: POSTICIPATA ALL'1.1.2023 L'APPLICAZIONE DEL SISTEMA CARGO X ALLE SPEDIZIONI VIA AEREA	14
WEBINAR - BONUS EXPORT DIGITALE.....	15
FISCALE	16
LE NOVITÀ DEL C.D. "SEMPLIFICAZIONI" (DL 73) DOPO LA CONVERSIONE IN LEGGE ...	16
FATTURAZIONE ELETTRONICA/ESTEROMETRO, I "RITOCCHI" DELLE SPECIFICHE 1.7.1	24
CREDITO D'IMPOSTA AUTOTRASPORTATORI "CARO GASOLIO"	26

CREDITO D'IMPOSTA AUTOTRASPORTATORI "CARO GASOLIO" - FAQ DEL MIMS.....	39
IL CASO: COMPETENZA IVA ACQUISTI INTRACOMUNITARI DI BENI	40
LAVORO	43
LE RECENTI MODIFICHE ALLE TUTELE PER LA GENITORIALITÀ: ULTERIORI APPROFONDIMENTI.....	43
LAVORO AGILE SEMPLIFICATO FINO A FINE ANNO	45
DAL DECRETO AIUTI TER UN AIUTO AD ALCUNI DIPENDENTI NELLA BUSTA PAGA DI NOVEMBRE	47
OPPORTUNITÀ E FINANZIAMENTI	48
RECRUITING DAY – EDIZIONE OTTOBRE/NOVEMBRE 2022	48
BONUS IMPRESE ENERGIVORE	49
BORSE DI STUDIO PER INCENTIVARE L'ISCRIZIONE DI STUDENTI DEL TERRITORIO AI CORSI DI ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE (ITS) ORGANIZZATI NELLA PROVINCIA DI VICENZA - Edizione 2022 (codice 22BS)	51

SCADENZE
SCADENZARIO OTTOBRE 2022

SCADENZA	COSA	CHI	COME E DOVE	NOTE
lunedì 3/10/22	LIBRETTO FAMIGLIA. Comunicazione dei dati delle prestazioni di lavoro occasionale tramite libretto famiglia del mese precedente	Utilizzatori libretto famiglia	INPS a mezzo piattaforma dedicata o contact center.	Art. 54 bis, Legge n. 96/2017 Inps circ. n. 107/2017.
lunedì 10/10/22	730 DIPENDENTI. Termine ultimo per comunicare al sostituto d'imposta di ridurre o di non effettuare il versamento della seconda (o unica) rata d'acconto IRPEF per il 2021, rispetto a quella risultante dal mod. 730-3/2021.	Contribuenti che hanno presentato il 730	Per iscritto al sostituto d'imposta che effettua i conguagli.	L'opzione è esercitabile quando il contribuente ritenga di dover pagare per l'anno corrente imposte minori (ad es. perché ha maggiori oneri da detrarre o redditi inferiori rispetto l'anno precedente).
lunedì 10/10/22	CONTRIBUTI COLF. Versamento dei contributi dovuti per i lavoratori domestici in relazione al trimestre precedente.	Datori di lavoro di lavoratori domestici	Pagamento MAV, tramite: Portale pagoPA; Banca; Tabacchino; Bancomat; Poste Italiane; Sito INPS; Ricevitoria; Supermercati.	
sabato 15/10/22	FATTURAZIONE DIFFERITA. Termine per l'emissione delle fatture differite relative alle cessioni di beni effettuate nel mese precedente con emissione di DDT o alle prestazioni di servizi effettuate (in senso IVA) nel mese precedente individuabili mediante idonea documentazione.	Contribuenti I.V.A.	Modalità elettronica SDI (ad eccezione per i casi di esonero e divieto) per la fattura elettronica.	Considerare le fatture nella liquidazione periodica relativa al mese di effettuazione dell'operazione.
sabato 15/10/22	FATTURE ATTIVE. Termine per l'annotazione delle fatture attive relative ad operazioni effettuate nel mese precedente.	Contribuenti I.V.A.	Registro I.V.A. vendite art. 23 DPR 633/1972.	
lunedì 17/10/22	INPS DIPENDENTI. Versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali calcolati sulle retribuzioni del mese precedente.	Datori di lavoro	Con Modello F24.	
lunedì 17/10/22	INPS COLLABORATORI. Versamento all'Inps del contributo alla Gestione Separata dei lavoratori parasubordinati (collaboratori coordinati e continuativi, amministratori) e degli associati in partecipazione.	Committenti di lavoro parasubordinato	Con Modello F24.	Si ricorda che dal 1° gennaio 2016, in base all'art. 52 D. Lgs. 81/2015 (Jobs Act) è abrogata la disciplina del lavoro a progetto, ossia degli artt. da 61 a 69-bis del D.Lgs. 276/2003.

SCADENZA	COSA	CHI	COME E DOVE	NOTE
lunedì 17/10/22	LIQUIDAZIONE IVA. Determinazione della differenza a debito o a credito relativa al mese precedente.	Contribuenti I.V.A. mensili	Annotazione sul registro I.V.A. delle vendite o su quello dei corrispettivi.	Nonostante la semplificazione operata dal DPR 435/01, si ritiene opportuno annotare comunque le liquidazioni nei registri.
lunedì 17/10/22	VERSAMENTO I.V.A. risultante dalla liquidazione periodica del mese precedente. Minimo € 25,83.	Contribuenti I.V.A. mensili	Con Modello F24.	Codice tributo 6009. In caso di compensazione, il mod. F24 va presentato anche se con saldo a zero.
lunedì 17/10/22	<p>RAVVEDIMENTO OMESSI VERSAMENTI. Termine per la regolarizzazione, con applicazione degli interessi legali e della sanzione ridotta al 1,5%, degli omessi o insufficienti versamenti di imposte e ritenute che dovevano essere effettuati entro il 16 del mese di settembre.</p> <p>Nb.: Si evidenzia che dal 2016 le sanzioni sono ridotte/dimezzate se la regolarizzazione avviene entro i 90 giorni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sanzione del 0,1% giornaliero per ritardi brevi fino a 14 giorni; • sanzione del 1,5% per ritardi dal 15° al 30° giorno; • sanzione ridotta del 1,67% per la regolarizzazione entro i 90 giorni dalla scadenza. 	Contribuenti con omessi versamenti	Versamento con Mod. F24 dei tributi, degli interessi e delle sanzioni.	<p>Cod. tributo sanzioni: 8904 (IVA); 8906 (ritenute); 8902 (addiz. Reg.le); 8926 (addiz. Com.le); 8918 (Ires); 8907 (Irap); 8918 (Ires). Gli interessi legali relativi al ravvedimento vanno versati con specifici codici tributo: 1991 (Interessi - IVA); 1994 (interessi - Add.le Reg.le); 1998 (interessi -Add.le Com.le); 1990,(interessi - IRES); 1989 (Interessi - IRPEF); 1992 (Interessi - Imposte sostitutive); 1993 (interessi IRAP). Si precisa che gli interessi legali relativi al ravvedimento di ritenute continuano ad essere sommati al codice tributo (RM. n.109/E del 22/5/2007 - RM. n.368/E del 12/12/2007). Per approfondimenti: http://www.apindustria.vi.it/index.php?option=com_content&view=category&id=206&Itemid=246</p>
lunedì 17/10/22	RITENUTE REDDITI CAPITALE. Versamento delle ritenute alla fonte su redditi di capitale corrisposti nel mese precedente.	Tutti i sostituti d'imposta	Con Modello F24, è possibile la compensazione.	Codici tributo: 1025; 1030; 1031; 1032; 1035; 1243. N.B. Dal 10/01/2008 indicare anche il mese di riferimento "00MM" (R.M. 395/E/2007).

SCADENZA	COSA	CHI	COME E DOVE	NOTE
lunedì 17/10/22	RITENUTE SU UTILI. Versamento delle ritenute operate sugli utili deliberati dal 1/7/1998 e distribuiti nel trimestre precedente.	Società di capitali	Con Modello F24.	Trattasi delle ritenute applicate a titolo d'imposta sui dividendi relativi a partecipazioni non qualificate e non detenute in regime d'impresa, dall'1/7/2014 l'aliquota della ritenuta è stabilita nella misura del 26%. Codice tributo: 1035.
lunedì 17/10/22	RITENUTE REDDITI LAVORO. Versamento delle ritenute Irpef su compensi di lavoro dipendente e autonomo corrisposti nel mese precedente.	Datori di lavoro e committenti di lavoro autonomo	Con Modello F24.	Codici tributo: 1001 retribuzioni inclusi redditi assimilati (compresi collaboratori), 1002 arretrati, 1012 Tfr, 1040 provvigioni e lavoro autonomo. N.B. Dal 10/01/2008 indicare anche il mese di riferimento "00MM" (R.M. 395/E/2007) - dal 01/01/2017 sono stati soppressi codici tributo e confluiti in altri codici tributo (RM.13/E/2017).
lunedì 17/10/22	RITENUTE SU ADDIZIONALI. Versamento delle rate di addizionale regionale e comunale all'Irpef (saldo e acconto).	Datori di lavoro	Con Modello F24.	Codici: 3802 per l'addizionale regionale; 3848 per l'addizionale comunale a saldo; 3847 per l'addizionale comunale in acconto. Va indicato anche il mese di riferimento (00MM). Per l'addizionale regionale va indicato anche il codice regione e per quella comunale il codice catastale del comune. Rif. R.M. n. 368/E/07 e R.M. n. 395/E/07.
lunedì 17/10/22	VERSAMENTI RATEIZZATI. Versamento rateale delle imposte scaturenti da dichiarazioni mod. REDDITI2022, IRAP2022 e IVA2022.	Contribuenti titolari di partita IVA (persone fisiche o società)	Modello F24	Contribuenti che hanno scelto la rateizzazione.
giovedì 20/10/22	CONAI. Presentazione: della dichiarazione mensile di settembre; della dichiarazione trimestrale relativa al terzo trimestre.	Soggetti iscritti al Conai	Invio telematico.	Per ulteriori informazioni contattare l'area Sicurezza e Ambiente dell'Associazione Tel. 0444-232210.
giovedì 20/10/22	QUOTA ASSOCIATIVA APINDUSTRIA. Versamento della quota associativa del mese precedente.	Associati APINDUSTRIA	A mezzo bonifico, assegno bancario o conto corrente postale.	

SCADENZA	COSA	CHI	COME E DOVE	NOTE
martedì 25/10/22	MODELLO 730 INTEGRATIVO. Termine per la presentazione (esclusivamente ad un Caf/professionista abilitato, anche se l'assistenza è stata prestata direttamente dal sostituto d'imposta) dell'eventuale modello 730 integrativo.	Dipendenti e/o percettori di redditi di collaborazione coordinata e continuativa che hanno usufruito dell'assistenza fiscale (diretta oppure tramite Caf/professionista abilitato)		La dichiarazione integrativa va presentata qualora quella originaria presenti errori la cui correzione determina un credito o un minor debito per il contribuente.
martedì 25/10/22	INTRASTAT. Presentazione degli elenchi mensili relativi al mese di settembre	Aziende che presentano i modelli INTRASTAT con cadenza mensile	Utilizzo del Servizio Telematico Doganale o Entratel.	Elenco per le operazioni effettuate: cessioni di beni e prestazioni di servizi diverse da quelle previste negli articoli 7-quater e 7-quinquies del D.P.R. n. 633/1972. Elenco per le operazioni acquisite: acquisti di beni e prestazioni di servizi di cui all'art. 7-ter del D.P.R. n. 633/1972. Elenco 1 – sexies per il trasferimento di beni relativi alle operazioni cd. "call-off stock".
martedì 25/10/22	INTRASTAT. Presentazione degli elenchi relativi al III trimestre (luglio-agosto-settembre). Nb. Dal 2018 la presentazione è facoltativa per i soggetti trimestrali.	Aziende che presentano i modelli INTRASTAT con cadenza trimestrale	Utilizzo del Servizio Telematico Doganale o Entratel.	Elenco per le operazioni effettuate: cessioni di beni e prestazioni di servizi diverse da quelle previste negli articoli 7-quater e 7-quinquies del D.P.R. n. 633/1972. Elenco per le operazioni acquisite: acquisti di beni e prestazioni di servizi di cui all'art. 7-ter del D.P.R. n. 633/1972. Elenco 1 – sexies per il trasferimento di beni relativi alle operazioni cd. "call-off stock".

SCADENZA	COSA	CHI	COME E DOVE	NOTE
<p>lunedì 31/10/22</p>	<p>MODELLO IVA TR IN COMPENSAZIONE. Presentazione del modello TR per la compensazione ex D.Lgs 241/97(F24) del credito maturato nel 1° trimestre. Nb. Il credito in compensazione con mod. F24 sarà fruibile a partire dal 10° giorno successivo a quello di presentazione dell'istanza mod. TR (art. 17 Dlgs. 271/97 modificato dal DL 50/2017).</p> <p>In sede di conversione del DL 50/2017 è stato introdotto l'obbligo di apporre il visto di conformità anche per le compensazioni orizzontali superiori a € 5.000.</p>	<p>Soggetti legittimati al rimborso infrannuale IVA</p>	<p>Mediante apposito modello ministeriale da presentare telematicamente all'Agenzia delle Entrate.</p>	<p>Cod. tributo: 6038. Riguarda il solo credito maturato nel trimestre, senza riporti da periodi precedenti. Riguarda il solo credito maturato nel trimestre, senza riporti da periodi precedenti. Riguarda il solo credito maturato nel trimestre, senza riporti da periodi precedenti. NB.: La compensazione orizzontale deve essere effettuata nel rispetto misure previste per la compensazione sopra soglia (€ 5.000) ed in ogni caso non prima di aver presentato il modello TR. Per maggiori informazioni in merito alla novità relative alla compensazione introdotte dal 2010 si rinvia agli articoli dei notiziari Apindustria n. 02/2010, n. 03/2010, n. 04/2010 e n.4/2012. http://www.apindustria.vi.it/index.php?option=com_content&view=article&id=415:crediti-iva-a-rimborso-eo-compensazione&catid=202&Itemid=246</p>
<p>lunedì 31/10/22</p>	<p>FATTURE ATTIVE - TRIMESTRALI IVA - Termine per l'annotazione delle fatture attive relative ad operazioni effettuate nel trimestre precedente per i contribuenti di minori dimensioni che su opzione liquidano l'IVA trimestralmente (Luglio-Agosto-Settembre).</p>	<p>Contribuenti I.V.A. trimestrali</p>	<p>Registro I.V.A. vendite art. 23 DPR 633/1972.</p>	<p>Legge 178/2020 Art. 1 co. 1102.</p>
<p>lunedì 31/10/22</p>	<p>DICHIARAZIONE E VERSAMENTO TRIMESTRALE IVA OSS. Presentazione della dichiarazione IVA e relativo versamento, periodo 1/7 - 30/9, dei dati di tutti servizi (elettronici e non) e delle vendite a distanza resi/effettuate a soggetti privati UE (B2C).</p>	<p>Soggetti aderenti al regime OSS</p>	<p>Portale dell'Agenzia delle entrate.</p>	<p>Prov. Ae 25/6/2021. Per maggiori informazioni si rinvia alla notizia Apiweekly 202106N4 - https://www.apindustria.vi.it/servizi/fiscale/198-fiscale-approfondimenti/contabilita-ed-iva/8678-e-commerce-novita-dal-1-7-2021-d-lgs-83-2021.html</p>

SCADENZA	COSA	CHI	COME E DOVE	NOTE
lunedì 31/10/22	DICHIARAZIONE E VERSAMENTO MENSILE IVA IOSS. Presentazione della dichiarazione IVA e relativo versamento del mese precedente dei dati delle vendite a distanza di beni importati ≤ a 150,00 euro verso privati UE (B2C).	Soggetti aderenti al regime IOSS	Portale dell'Agenzia delle entrate.	Prov. Ae 25/6/2021.
lunedì 31/10/22	IMPOSTA DI REGISTRO LOCAZIONI. Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza dal Primo Ottobre. L'imposta è dovuta per la prima annualità, per ciascuna delle annualità successive, per le proroghe di contratti.	Titolari di contratti di locazione (escluso cedolare secca persone fisiche)	Modello F24 elide.	
lunedì 31/10/22	MODELLO 770. Termine ordinario per l'invio telematico del modello.	Sostituti d'imposta ed intermediari abilitati	In via telematica all'Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite gli intermediari abilitati.	
lunedì 31/10/22	CERTIFICAZIONE UNICA (CU) - REDDITI ESCLUSI DA 730. Trasmissione della Certificazione Unica per redditi non dichiarabili nel modello 730 riguardanti i compensi/somme corrisposti e le ritenute effettuate nel 2020, a percettori di redditi di lavoro autonomo, professionisti, agenti e rappresentanti - con P.IVA - e a percettori non residenti di redditi diversi.	Sostituti d'imposta o loro intermediari.	Esclusivamente per via telematica all'Agenzia delle Entrate, attraverso i consueti canali Entratel e Fisco Online.	DPR 322/1998 ART. 4 comma 6-quinquies. La CM. 8/E/2017 ha precisato che "l'invio delle Certificazioni Uniche che non contengono dati da utilizzare per l'elaborazione della dichiarazione precompilata può avvenire anche successivamente al 7 marzo senza l'applicazione di sanzioni, purché entro il termine di presentazione dei quadri riepilogativi (ST, SV, SX, SY) del modello 770". Per approfondimenti si rinvia al Notiziario di Aprile 2017.

SCADENZA	COSA	CHI	COME E DOVE	NOTE
lunedì 31/10/22	UNIEMENS. Trasmissione telematica delle informazioni relative ai flussi contributivi e retributivi relativi al mese di SETTEMBRE.	Datori di lavoro di lavoratori subordinati di qualsiasi categoria e qualifica, ovvero tenuti alla compilazione della parte della sezione "dati previdenziali ed assistenziali Inps" della CU; committenti di lavoro parasubordinato, relativamente ai lavoratori iscritti alla gestione separata; associanti in partecipazione, per gli associati che prestano esclusivamente attività lavorativa.	Mediante trasmissione telematica e procedura informatica denominata "UniEmens". La trasmissione può essere effettuata direttamente o mediante intermediari abilitati.	Per l'abilitazione diretta occorre compilare apposito modulo da presentare alla competente sede Inps che rilascerà un codice di accesso ad eccezione di coloro che già lo possiedono per l'invio delle denunce mensili DM10/2 e/o EMENS.
lunedì 31/10/22	IMPOSTA DI BOLLO FE. - Variazione dati elenco B - Entro l'ultimo giorno del primo mese successivo alla chiusura del trimestre, il cedente o prestatore / intermediario delegato, può procedere alla variazione dei dati proposti dalla Agenzia, qualora non ricorrano i presupposti per una o più fatture per l'applicazione del bollo oppure ricorrendone i presupposti l'imposta di bollo non sia stata indicata in fattura.	Contribuenti I.V.A.	Mediante il servizio presente nell'area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi" del soggetto passivo IVA presente sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate.	D.M. 4.12.2020 e Provv.Ae n. 34958 del 4/2/2021. Per ogni trimestre, l'Ade predispone due elenchi A non modificabile e B modificabile, rispettivamente i contenenti le fatture elettroniche con l'imposta di bollo assolta e quelle che non riportano l'imposta di bollo pur risultando potenzialmente dovuta. Per maggiori informazioni si rinvia alla notizia https://www.apindustria.vi.it/index.php?option=com_content&view=article&id=8569:imposta-di-bollo-su-fe-nuova-procedura-e-nuovi-termini-di-versamento&catid=1016&Itemid=300783
lunedì 31/10/22	MODELLO IVA TR A RIMBORSO. Presentazione del modello di rimborso del credito IVA maturato nel 3° trimestre, sia per i soggetti con liquidazione Iva mensile che trimestrale, aventi diritto.	Soggetti legittimati al rimborso infrannuale IVA	Mediante apposito modello ministeriale da presentare telematicamente all'Agenzia delle Entrate.	Riguarda il solo credito maturato nel trimestre, senza riporti da periodi precedenti. http://www.apindustria.vi.it/index.php?option=com_content&view=article&id=414:credito-iva-sorto-nel-1-d-2-d-o-3-d-trimestre&catid=202&Itemid=246

SCADENZA	COSA	CHI	COME E DOVE	NOTE
lunedì 31/10/22	VERSAMENTI RATEIZZATI. Versamento rata delle imposte scaturenti dalla dichiarazione dei redditi.	Contribuenti non titolari di partita IVA (persone fisiche)	Modello F24.	Contribuenti che hanno scelto la rateizzazione.
lunedì 31/10/22	<p>ISTANZA ACCESSO REGOLARIZZAZIONE INDEBITO UTILIZZO CREDITO IMPOSTA R&S 2015-2019</p> <p>La possibilità di regolarizzazione (istanza entro fine settembre 2022 e versamento dal 16/12/2022) non è ammessa in qualsiasi ipotesi.</p> <p>E' ammessa nel caso di errori (ad esempio quantificazione dell'importo, determinazione media storica) mentre è <u>esclusa</u> nei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - condotte fraudolente; - fattispecie oggettivamente o soggettivamente simulate; - false rappresentazioni della realtà basate sull'utilizzo di documenti falsi o di fatture che documentano operazioni inesistenti; - mancanza di documentazione idonea a dimostrare il sostenimento delle spese ammissibili al credito d'imposta. <p>L'istanza è altresì preclusa per i crediti il cui indebito utilizzo in compensazione sia già accertato con un atto di recupero crediti o con altri provvedimenti impositivi, divenuti definitivi alla data del 22 ottobre 2021.</p> <p>SCADENZA PROROGATA DL 144/2022 cd. "Decreto Aiuti-ter".</p>	Imprese interessate	All'Agenzia delle Entrate esclusivamente per via telematica.	<p>Art. 5 DI 146/2021 - Provv. AdE.</p> <p>Il versamento andrà eseguito il 16/12/2022 (oppure in tre rate annuali di pari importo il 16/12/2022, il 16/12/2023 e il 16/12/2024)</p> <p>In presenza di atti di recupero crediti o altri provvedimenti impositivi notificati fino alla data del 22 ottobre 2021 il ricorso al riversamento in forma rateale è tuttavia precluso.</p>

Promemoria: scadenze con data variabile

SCADENZA	COSA	CHI	COME E DOVE	NOTE
Entro 7 giorni dalla data di stipula dell'accordo collettivo aziendale o, in caso di mancato accordo, dalla data di conclusione della procedura di consultazione sindacale	RICHIESTA AUTORIZZAZIONE CIGS/CDS. Termine per la domanda di concessione.	Datori di lavoro che fanno ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (Cigs) o a Contratti di Solidarietà (CdS)	In unica soluzione, contestualmente: - Al Ministero del Lavoro - Alle Direzioni Territoriali del Lavoro territorialmente competenti.	Il nuovo termine si applica alle sospensioni o riduzioni di orario, verificatesi a partire dal 24 settembre 2015 (D.lgs. n. 148/2015 del 23 settembre 2015).
Entro 15 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa (entro la fine del mese successivo per sospensioni dovute ad eventi atmosferici)	RICHIESTA AUTORIZZAZIONE CIGO. Termine per la domanda di concessione.	Datori di lavoro che fanno ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (Cigo)	In via telematica all'Inps territorialmente competente, indicando: - causa della sospensione o riduzione - presumibile durata - nominativi dei lavoratori interessati - ore richieste.	Il nuovo termine si applica alle sospensioni o riduzioni di orario, verificatesi a partire dal 24 settembre 2015 (D.lgs. n. 148/2015 del 23 settembre 2015).
Entro 12 giorni dal momento di effettuazione dell'operazione ai fini IVA	FATTURA IMMEDIATA. Termine ultimo di emissione/trasmissione della fattura immediata	Soggetti I.V.A.	Modalità elettronica SDI (salvo i casi di esonero o divieto)	Art. 21 co. 4 lettera a) DPR 633/1972.
Prima dell'inizio della prestazione	COMUNICAZIONE LAVORATORI AUTONOMI OCCASIONALI. Invio all'Ispettorato territoriale dei dati relativi ai rapporti di lavoro autonomo ex art. 2222.	Generalità dei committenti che operano in qualità di imprenditori	Dal 1° maggio 2022 esclusivamente in via telematica tramite il portale "Servizi Lavoro" del Ministero del Lavoro (N.B non più ammessa procedura transitoria tramite e-mail)	Art. 13, D.L. n. 146/2021, conv. in L. n. 215/2021; art. 14, comma 1, D. Lgs. N. 81/2008. Nota INL n. 29 del 11/1/22.

ESTERO

CONTROLLI RADIOMETRICI ALL'IMPORT: LE NOVITÀ DALLO SCORSO LUGLIO

A partire dall'1.7.2022 la disciplina della sorveglianza radiometrica¹ su rottami o altri materiali metallici di risulta, prodotti semilavorati metallici o prodotti finiti in metallo è stata aggiornata.

L'adozione del "Decreto Energia"² ha reso infatti operative - dopo le ripetute proroghe dello scorso anno motivate dalla necessità di dare più tempo alle amministrazioni competenti in materia per definire i prodotti oggetto di sorveglianza radiometrica - le nuove regole che stabiliscono le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, a tutela dell'ambiente, della popolazione, della salute dei lavoratori.

Nel dettaglio, è stato modificato l'art. 72 del D.Lgs. 101/2020 e sostituito l'Allegato XIX³ che disciplina **la sorveglianza radiometrica su rottami o altri materiali metallici di risulta, prodotti semilavorati metallici o prodotti finiti in metallo, al fine di rilevare la presenza di livelli di radioattività al di sopra del fondo ambientale.**

Le disposizioni sono di interesse degli importatori in quanto disciplinano anche **l'importazione** dei prodotti sopra richiamati stabilendo **le modalità esecutive** della sorveglianza radiometrica, **l'elenco dei prodotti semilavorati metallici e dei prodotti finiti (identificati per codice doganale⁴) oggetto di sorveglianza**, l'elenco dei grandi centri di importazione di metallo e dei nodi di transito, le condizioni di riconoscimento delle attestazioni dei controlli radiometrici rilasciati dai paesi terzi.

La novella normativa ha apportato **alcune modifiche alla lista dei prodotti oggetto di sorveglianza** ma **la principale novità introdotta riguarda i prodotti finiti in metallo indicati nell'allegato 2 dell'allegato XIX** per i quali l'applicazione delle disposizioni sulla sorveglianza radiometrica all'import opera su richiesta specifica delle autorità competenti⁵ indirizzata all'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli (ADM), *"sulla base di particolari e comprovati elementi sulla sussistenza o sull'eventuale presenza di un pericolo concreto riferiti a livelli di radioattività al di sopra del fondo ambientale o ad eventuali sorgenti dismesse"* o nel caso di un'attività di controllo effettuata dall'ADM in base ai criteri di gestione del rischio previsti dal codice doganale unionale.

I criteri di selettività per l'attività di controllo dei prodotti finiti in metallo sono stabiliti con Protocollo d'intesa - alla data attuale in corso di perfezionamento - tra ADM e le Autorità competenti⁵ tenendo conto dell'esigenza di assicurare fluidità ai traffici commerciali.

¹ art. 72 D.Lgs. 101/2020 e allegato XIX

² v. l'art. 40 del D.L. n.17/2022 (Decreto Energia), convertito in Legge n.34/2022, che ha modificato l'art. 72 e l'allegato XIX del D.L. n.101/2020 (Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordina della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117)

³ [Allegato XIX](#)

⁴ anche se la descrizione riportata è puramente indicativa e non riproduce fedelmente la terminologia utilizzata nella Nomenclatura Combinata)

⁵ il Ministero della salute, il Ministero della difesa, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell'interno, la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la Protezione civile, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano

BONUS ALLE IMPRESE PER LA PARTECIPAZIONE E FIERE INTERNAZIONALI IN ITALIA: AGGIORNATO IL MODELLO DI RICHIESTA

In ApiWeekly del 24.8.2022¹ è stata pubblicata la notizia del "Bonus Fiere", un'agevolazione del MISE (Ministero dello Sviluppo Economico), del valore massimo di euro 10.000, erogabile a favore delle imprese per la partecipazione alle manifestazioni fieristiche internazionali di settore organizzate in Italia.

Come anticipato, **a decorrere dalle ore 10:00 del 7 settembre 2022 e fino al termine iniziale di apertura dello sportello (ore 10:00 del 9 settembre 2022) le aziende possono verificare** il possesso dei requisiti tecnici e delle necessarie autorizzazioni per accedere e utilizzare la procedura informatica (p.es. verificare la validità della Carta Nazionale dei Servizi, accertare il potere di rappresentanza del soggetto che presenta la domanda).

Il link è disponibile all'indirizzo <https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/buono-fiere>

Con l'occasione si segnala **il modello di istanza è stato aggiornato** ed è disponibile allo stesso indirizzo.

Il MISE ha inoltre pubblicato alcune le FAQ al link <https://www.mise.gov.it/index.php/it/assistenza/domande-frequenti/buono-fiere-domande-frequenti-faq>

FINANZIAMENTI AGEVOLATI PER LE IMPRESE ESPORTATRICI COLPITE DALLA CRISI UCRAINA

Come forse si ricorderà, lo scorso 26 luglio l'Area Estero dell'Associazione, in collaborazione con SACE-SIMEST, ha tenuto il webinar "Finanziamenti agevolati per le imprese esportatrici colpite dalla crisi in Ucraina" durante il quale sono stati presentati i due nuovi strumenti a sostegno delle aziende esposte nei confronti dei paesi coinvolti nella crisi ucraina:

1. il finanziamento "Sostegno alle imprese italiane esportatrici in Ucraina e/o Russia e/o Bielorussia";
2. il finanziamento "**Sostegno alle imprese esportatrici con approvvigionamenti da Ucraina e/o Federazione Russa e/o Bielorussia**".

Mentre il primo strumento, come comunicato da Simest durante il webinar, è attivo dal 12 luglio 2022 e le richieste di finanziamento potranno essere presentate entro il 31 ottobre 2022, il secondo **partirà dalle ore 9:00 del 20 settembre p.v. e si chiuderà il prossimo 31 ottobre**.

I termini del finanziamento (a chi è dedicato e come funziona) e la modalità di presentazione della domanda sono illustrati nel dettaglio al link <https://www.simest.it/finanziamenti-ucraina/sostegno-alle-imprese-esportatrici-con-approvvigionamenti-da-ucraina-e-o-federazione-russa-e-o-bielorussia>

Info: <https://www.simest.it/soluzioni-finanziamenti>

¹ <https://www.apindustria.vi.it/comunicazione/newsletter-apiweekly/1104-apiweekly-202208n1-2.html>

EGITTO: ESTENSIONE DEL SISTEMA CARGO X ALLE SPEDIZIONI VIA AEREA DALL'1.10.2022

Come forse si ricorderà¹, dall'1.10.2021 l'Egitto ha istituito il sistema ACI – Advance Cargo Information – per le spedizioni via mare.

Si tratta di un sistema elettronico per l'acquisizione di dati cargo e documenti (fattura commerciale, B/L, Certificati di origine, packing list, etc.) relativi **ai beni in importazione in Egitto**, basato sulle piattaforme CARGO X e NAFEZA, avente lo scopo di dematerializzare le procedure di sdoganamento import monitorando previamente i rischi delle spedizioni, e quindi accettare l'importazione delle merci o vietarne l'ingresso nel paese, con il fine ultimo di decongestionare il traffico commerciale.

Dall'1.10.2022 il "nuovo" sistema elettronico, dopo la fase di prova iniziata il 15 maggio scorso, **sarà esteso anche alle spedizioni effettuate via aerea².**

In questi casi l'esportatore dovrà quindi inserire nel portale CARGO X, tra gli altri documenti, la draft della lettera di vettura aerea (AWB – AirWay Bill).

Si ricorda che anche l'esportatore (p.es. l'azienda italiana che esporta verso l'Egitto) è coinvolto in questa procedura doganale in quanto:

- deve registrarsi nella piattaforma CARGO X
- deve attendere di essere verificato da parte dell'amministrazione egiziana - costo a carico dell'esportatore
- deve fornire all'importatore egiziano i dati della spedizione (p.es. tramite una fattura proforma via mail) affinché questi possa richiedere alla dogana egiziana la pre-approvazione all'importazione tramite la piattaforma NAFEZA e quindi ottenere il numero ACID
- deve farsi comunicare dall'importatore egiziano il numero ACID
- deve riportare il numero ACID in tutti i documenti relativi all'operazione di esportazione
- deve caricare detti documenti nella piattaforma CARGO X – costi a carico dell'esportatore

EGITTO: POSTICIPATA ALL'1.1.2023 L'APPLICAZIONE DEL SISTEMA CARGO X ALLE SPEDIZIONI VIA AEREA

La scorsa settimana è stata pubblicata in ApiWeekly la notizia 2022-09-21_EF11 con la quale si annunciava l'estensione del sistema CARGO X alle spedizioni di beni via aerea, con destinazione Egitto, a partire dall'1.10.2022. In data 24 settembre u.s. il governo egiziano ha deciso di posticipare l'applicazione obbligatoria del sistema in parola al 1° gennaio 2023. Di conseguenza, la fase di prova iniziata a maggio di quest'anno proseguirà fino alla fine del corrente anno.

¹v. ApiWeekly 202109N5 "SPEDIZIONI VERSO EGITTO: NUOVA PROCEDURA PER L'EXPORT e L'IMPORT)

<https://www.apindustria.vi.it/comunicazione/newsletter-apiweekly/1046-apiweekly-2021/apiweekly-202109n5.html>

² <https://cargox.io/platform-updates/cargox-platform-aci-air-testing-starts-15-may-2022/>

WEBINAR - BONUS EXPORT DIGITALE**30 settembre 2022, h. 10:00**

Il Bonus Export Digitale è un contributo a fondo perduto del MISE (Ministero Sviluppo Economico) e ICE (Italian Trade and Investment Agency) che **punta a sostenere le microimprese manifatturiere nelle attività di internazionalizzazione, attraverso soluzioni digitali.**

Il contributo è concesso in regime *de minimis* per i seguenti importi:

→ 4.000 euro alle microimprese a fronte di spese ammissibili inferiori, al netto dell'IVA, a 5.000 euro

→ 22.500 euro alle reti e consorzi a fronte di spese ammissibili non inferiori, al netto dell'IVA, a 25.000 euro.

≈≈≈

Unioncamere, ICE e Ministero degli Esteri hanno organizzato, con il supporto tecnico di Invitalia, un **webinar per illustrare il Bonus Export Digitale** che si terrà il **30 settembre p.v. a partire dalle ore 10:00.**

Programma e registrazione:

<http://app.ita.ice.it/e/es?s=79987756&e=29836&elqTrackId=7d1ddb51b9984106a1e3eadf70552bfe&elq=77866d43db6b4112b9a1bc462dcdcb7a&elqaid=10016&elqat=1>

Info: <https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/rafforziamo-le-imprese/bonus-export-digitale>

LE NOVITA' DEL C.D. "SEMPLIFICAZIONI" (DL 73) DOPO LA CONVERSIONE IN LEGGE

Nella G.U. 19/8/2022, n. 193 è stata pubblicata la Legge n. 122/2022 di conversione del DL n. 73/2022, c.d. "Decreto Semplificazioni", in vigore dal 22/6/2022. Oltre alla conferma delle disposizioni contenute nel Decreto originario, segnaliamo le principali novità fiscali di maggior rilievo¹ introdotte in sede di conversione, tra le quali:

- **l'eliminazione, ai fini della fruizione dei crediti d'imposta riconosciuti alle imprese per l'acquisto di energia elettrica e di gas naturale, dell'obbligo del rispetto dei limiti "de minimis";**
- la modifica alla disciplina recata dall'art. 121 co. 1 del DL 34/2020 riguardante la cessione dei crediti derivanti da interventi edilizi "optabili";
- la proroga del termine per la presentazione della dichiarazione IMU per l'anno 2021 degli enti non commerciali;
- **il ripristino del previgente termine di presentazione degli elenchi INTRASTAT;**
- **la riscrittura, nell'ambito del codice della crisi, della disciplina delle segnalazioni a carico dell'Agenzia delle Entrate;**
- la modifica alla disciplina di correzione degli errori contabili;
- la modifica della disciplina relativa agli obblighi di informativa sulle erogazioni pubbliche;
- e diverse novità apportate alla disciplina del Terzo settore.

TENUTA / CONSERVAZIONE CONTABILITÀ

In sede di conversione, con la modifica del comma 4-quater dell'art. 7, DL n. 357/94, è stata introdotta la possibilità, oltre che di tenere, anche di conservare i registri contabili con sistemi elettronici su qualsiasi supporto, anche in difetto di conservazione sostitutiva effettuata ai sensi del Codice dell'Amministrazione digitale.

DATI 8 - 5 - 2‰ INVIATI TELEMATICAMENTE DAL SOSTITUTO

Sono confermate le nuove disposizioni in base alle quali il **sostituto d'imposta che presta assistenza fiscale** (come comunicato ai propri sostituiti entro il 15.1 di ogni anno) è tenuto a:

- controllare, sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dalla dichiarazione presentata dal sostituito, la regolarità formale della stessa anche in relazione alle disposizioni che stabiliscono limiti alla deducibilità degli oneri, alle detrazioni e ai crediti d'imposta (come già previsto in passato);
- consegnare al sostituito, prima della trasmissione della dichiarazione, copia della dichiarazione elaborata ed il relativo prospetto di liquidazione (come già previsto in passato);
- **trasmettere telematicamente** all'Agenzia delle Entrate, oltre alle dichiarazioni elaborate e ai relativi prospetti di liquidazione, **anche i dati contenuti nelle schede relative alle scelte dell'8 - 5 - 2 ‰**, entro i termini differenziati in base alla data di presentazione della dichiarazione, come già previsto in passato e di seguito riportato.

Data presentazione dichiarazione da parte del sostituito	Termine invio dichiarazione all'Agenzia delle Entrate da parte del sostituito
entro il 31.5	15.6
dall'1.6 al 20.6	29.6
dal 21.6 al 15.7	23.7

¹ Con la collaborazione del Centro Studi Seac (Info azienda – settembre 2022)

dal 16.7 al 31.8	15.9
dall'1.9 al 30.9	30.9

Entro tali termini va altresì comunicato il risultato finale delle dichiarazioni fermo restando quanto previsto dall'art. 16, comma 4-bis, DM n. 164/99 (comunicazione del risultato finale della dichiarazione da parte dell'Agenzia delle Entrate al sostituto per le operazioni di conguaglio);

- **conservare fino al 31.12 del secondo anno successivo** a quello di presentazione, oltre alla copia delle dichiarazioni e dei relativi prospetti di liquidazione, **anche le schede relative alle scelte dell'8 - 5 - 2 ‰.**



Quanto sopra trova applicazione **a decorrere dalle dichiarazioni relative al 2022** (periodo d'imposta in corso al 22.6.2022, data di entrata in vigore del c.d. "Decreto Semplificazioni" e pertanto dal **mod. 730/2023**.

TERMINI INVIO LIPE E MOD. INTRA

Il differimento di alcune scadenze fiscali originariamente previsto ha subito alcune modifiche in sede di conversione. In particolare:

- è confermato il differimento **dal 16.9 al 30.9** del termine di presentazione della Comunicazione dei dati della liquidazione periodica IVA relativa al **secondo trimestre**. Così, la LIPE relativa al secondo trimestre 2022 scade il 30.9.2022;
- è stato **ripristinato, entro il giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento** (in precedenza entro il mese successivo al periodo di riferimento), il termine di presentazione del **mod. Intra**.

LIMITI VERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO

Relativamente all'imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche, l'art. 6, comma 2, DM 17.6.2014 dispone, tra l'altro, che:

- se l'**importo dovuto** per il **primo trimestre è non superiore a € 250**, il versamento può essere effettuato entro il termine previsto per il versamento dell'imposta relativa al secondo trimestre (30.9);
- se l'**importo dovuto** per le fatture elettroniche emesse nei **primi 2 trimestri è complessivamente non superiore a € 250**, il pagamento dell'imposta di bollo relativa a tali trimestri può essere effettuato entro il termine previsto per il versamento dell'imposta riferita al terzo trimestre (30.11).

È confermato che, per le fatture elettroniche **emesse a decorrere dall'1.1.2023**, la predetta soglia di € 250 è innalzata a **€ 5.000**.

DIFFERIMENTO DICHIARAZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO

È confermato il **differimento al 30.9.2022** del termine di presentazione della **dichiarazione dell'imposta di soggiorno** per il 2020 e per il 2021

OBBLIGHI DI PUBBLICITÀ / TRASPARENZA CONTRIBUTI PUBBLICI

Relativamente agli **obblighi di pubblicità / trasparenza riguardanti la percezione di contributi pubblici** previsti dall'art. 1, commi da 125 a 129, Legge n. 124/2017, in sede di conversione è stata introdotta la **possibilità** di assolvere tale adempimento **nell'ambito della Nota integrativa** al bilancio d'esercizio (in luogo della pubblicazione sul sito Internet o sul portale digitale dell'associazione di categoria) **anche per i soggetti che scelgono di redigerla pur non essendone obbligati**.

In tal caso l'adempimento va **assolto nel termine previsto per la redazione del bilancio**, anziché entro il 30.6 dell'anno successivo all'erogazione del beneficio.

ESTENSIONE UTILIZZO MOD. F24

In sede di conversione è stata disposta l'**estensione della possibilità di versamento / compensazione tramite il mod. F24 ad ulteriori imposte / tasse / contributi** spettanti allo Stato, Enti Territoriali / Previdenziali, rispetto a quelle attualmente previste.

L'individuazione di tali nuove tipologie di imposte / tasse / contributi è demandata al MEF.

EROGAZIONE RIMBORSI FISCALI AGLI EREDI

È **confermata** la nuova disposizione in base alla quale i **rimborsi fiscali** di competenza dell’Agenzia delle Entrate **spettanti al de cuius**, salvo diversa comunicazione degli interessati, sono erogati per l’importo corrispondente alla rispettiva quota ereditaria, ai chiamati all’eredità indicati nella dichiarazione di successione dalla quale risulta che l’eredità è devoluta per legge.

Il chiamato all’eredità che non intende accettare il rimborso fiscale deve darne comunicazione all’Agenzia delle Entrate e riversare alla stessa l’importo erogato.

DICHIARAZIONE REDDITI PRECOMPILATA

L’art. 5, commi 1 e 2, D.Lgs. n. 175/2014 prevede una limitazione nei confronti dell’Agenzia delle Entrate all’effettuazione dei controlli formali sulle dichiarazioni precompilate trasmesse direttamente o tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale.

In particolare se la dichiarazione precompilata è trasmessa:

- senza modifiche rispetto ai dati già presenti nel modello;
- oppure

- con modifiche che non incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta (come, ad esempio, variazione dei dati anagrafici o del sostituto d’imposta);
- non viene effettuato il controllo formale sui dati relativi agli oneri indicati.

Inoltre, qualora la dichiarazione precompilata sia presentata, **con o senza modifiche** dei dati, tramite un CAF / professionista abilitato, il controllo formale è effettuato nei confronti dell’intermediario stesso.

In tal caso, secondo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 5, il controllo da parte dell’Agenzia è effettuato con riguardo alla corretta apposizione del visto di conformità anche con riferimento ai dati relativi agli oneri, forniti da soggetti terzi, indicati nella dichiarazione precompilata.

Sono **confermate le modifiche** apportate ai commi 1 e 3 del citato art. 5 a seguito delle quali la **dichiarazione precompilata** presentata direttamente ovvero tramite il sostituto d’imposta / un CAF / un professionista abilitato:

- **senza modifiche**, non è soggetta al controllo formale dei dati riferiti agli oneri forniti da soggetti terzi;
- **con modifiche**, è soggetta al controllo formale ma lo stesso non riguarda i dati non modificati delle spese sanitarie. Il CAF / professionista abilitato tramite il quale la dichiarazione è presentata è comunque tenuto a verificare la corrispondenza delle spese sanitarie mediante la presa visione della documentazione esibita dal contribuente con gli importi aggregati in base alle tipologie di spesa utilizzati per la predisposizione della dichiarazione precompilata ma non è tenuto a conservazione la documentazione esibita dal contribuente. In caso di difformità, l’Agenzia effettua il controllo formale relativamente ai documenti di spesa che non risultano indicati nella dichiarazione precompilata.



Le novità in esame trovano applicazione a decorrere dalle **dichiarazioni relative al 2022**, ossia dal **mod. 730/2023**.

COMUNICAZIONE CONCLUSIONE ATTIVITÀ ISTRUTTORIA

Per effetto dell’introduzione, in sede di conversione, del nuovo comma 5-bis all’art. 6, Legge n. 212/2000, c.d. “Statuto del contribuente”, l’esito negativo dell’attività istruttoria nei confronti del contribuente (già informato dell’avvio di quest’ultima) va comunicato dall’Amministrazione finanziaria entro 60 giorni dalla conclusione della stessa.

ATTESTAZIONE CONTRATTI LOCAZIONE A CANONE CONCORDATO

Al fine di poter beneficiare delle agevolazioni fiscali previste per i contratti di locazione a canone concordato è necessario, **alternativamente**, che:

- il contratto sia stipulato con l’assistenza di almeno una delle Organizzazioni / Associazioni della proprietà edilizia o dei conduttori firmatarie degli Accordi Territoriali (c.d. “contratti assistiti”);
- la rispondenza del contratto stipulato autonomamente tra le parti con gli Accordi Territoriali sia certificata da un’**apposita attestazione rilasciata da una delle Organizzazioni firmatarie di detti Accordi riportante la conformità del contratto all’Accordo Territoriale vigente** (c.d. “contratti non assistiti”).

In sede di conversione:

- è **confermato** che la citata **può essere fatta valere per tutti i contratti di locazione, stipulati successivamente al suo rilascio** fino ad eventuali variazioni delle caratteristiche dell'immobile o dell'Accordo Territoriale del Comune a cui la stessa si riferisce;
- è introdotta la puntualizzazione che quanto sopra trova applicazione **a condizione che i contratti stipulati successivamente** abbiano il **medesimo contenuto** del contratto per cui è stata rilasciata l'attestazione.

DERIVAZIONE RAFFORZATA MICRO-IMPRESE

Sono **confermate** le modifiche apportate all'art. 83, comma 1, TUIR a seguito delle quali:

- l'esclusione dall'applicazione del c.d. "**principio di derivazione rafforzata**" è circoscritta alle **micro-imprese ex art. 2435-ter**, C.c. che non hanno "optato" per la redazione del bilancio in forma ordinaria. Di conseguenza in caso di **redazione del bilancio in forma ordinaria**, anche per tali soggetti "*valgono ... i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai ... principi contabili*".



La novità in esame consente alle micro-imprese di evitare la gestione di un "doppio binario" determinato dal fatto che, in relazione ad alcune poste contabili, non si assumono ai fini fiscali i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai Principi contabili;

- i **criteri di imputazione temporale** hanno effetto ai fini fiscali **anche** con riferimento alle voci di bilancio contabilizzate a seguito della **correzione di errori contabili**. Nella citata Relazione illustrativa è specificato che tale previsione "*evita ... alle imprese la presentazione di un'apposita dichiarazione integrativa (IRES /IRAP) del periodo in cui la componente di reddito avrebbe dovuto essere contabilizzata ed eliminando i connessi oneri di adempimento*".

In sede di conversione è stato inoltre disposto che le poste contabilizzate a seguito del processo di correzione degli errori contabili di cui all'art. 83, comma 1, quarto periodo, TUIR, **rilevano anche ai fini IRAP**.

Sia ai fini IRES che ai fini IRAP è disposta la **non applicabilità** delle predette novità **ai componenti negativi** di reddito / del valore della produzione netta per i quali **è scaduto il termine per la presentazione della dichiarazione integrativa** corrispondente al termine di accertamento ex art. 43, DPR n. 600/73 (31.12 del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione / 31.12 del settimo anno successivo in caso di dichiarazione omessa).



Le disposizioni in esame sono applicabili dal periodo d'imposta in corso al 22.6.2022, ossia, in generale, **a decorrere dal 2022**.

ABROGAZIONE DISCIPLINA SOCIETÀ IN PERDITA SISTEMATICA

È **confermata**, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2022 (**in generale, dal 2022**) l'**abrogazione** della disciplina di cui all'art. 2, commi da 36-decies a 36-duodecies, DL n. 138/2011, in base alla quale sono considerate "**di comodo**" le società c.d. "**in perdita sistematica**", ossia quelle che, pur superando il test di operatività sui ricavi:

- risultano in perdita per 5 periodi d'imposta consecutivi;
- in un quinquennio:
 - risultano in perdita per 4 periodi d'imposta;
 - per il **restante periodo d'imposta** dichiarano un **reddito inferiore a quello minimo** presunto determinato ai sensi dell'art. 30, Legge n. 724/94.

DEDUZIONE IRAP DIPENDENTI

Sono **confermate** le modifiche "formali" all'art. 11, D.Lgs. n. 446/97 relativo alla deduzione IRAP del costo da lavoro dipendente.

In sede di conversione è precisato che le specifiche deduzioni per il personale dipendente a tempo spettano per i soggetti che determinano il valore della produzione:

- ai sensi degli artt. da 5 a 9 del citato art. 11;

- ai sensi degli artt. 10, comma 1 e 10-bis, D.Lgs. n. 446/97.

Inoltre, stante l'applicazione delle predette modifiche già a decorrere dal periodo d'imposta precedente a quello in corso al 22.6.2022 (ossia, in generale, dal 2021), il Legislatore riconosce *"la possibilità, ove ritenuto più agevole, per detto periodo, di **compilare il modello IRAP 2022 senza considerare le modifiche introdotte**"*.

Tale possibilità, ora disciplinata normativamente, è stata "anticipata" dall'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 15.7.2022, n. 40/E

ESTEROMETRO

È **confermata** la riformulazione del comma 3-bis dell'art. 1, D.Lgs. n. 127/2015 in base alla quale l'invio telematico all'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alle operazioni (cessioni / prestazioni) verso / da soggetti non stabiliti in Italia (c.d. "esterometro") **non è richiesto**, oltre che nel caso in cui l'operazione è certificata da bolletta doganale o da fattura elettronica tramite SdI, **anche** per gli **acquisti di beni / servizi territorialmente non rilevanti ai fini IVA in Italia** ai sensi degli artt. da 7 a 7-octies, DPR n. 633/72 **di importo non superiore a € 5.000** (considerando la singola operazione).

È confermato inoltre il differimento alle **operazioni effettuate dall'1.7.2022** (in luogo dell'1.1.2022) dell'applicazione della **sanzione** ex art. 11, comma 2-quater, D.Lgs. n. 471/97, pari a € 2 per ciascuna fattura, **entro il limite massimo di € 400 mensili**, per l'**omessa / errata trasmissione** dei dati delle operazioni in esame. La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite di € 200, se l'invio è effettuato entro 15 giorni ovvero se nello stesso termine è effettuato l'invio corretto dei dati.

TERMINE REGISTRAZIONE ATTI IN TERMINE FISSO

Per effetto della modifica degli artt. 13, commi 1 e 4 e 19, comma 1, DPR n. 131/86, è **confermato il differimento da 20 a 30 giorni** del termine:

- per la **richiesta di registrazione degli atti in termine fisso**;
- per la "denuncia", a carico delle parti contraenti / relativi aventi causa e di coloro nel cui interesse è richiesta la registrazione, dell'avveramento della condizione sospensiva apposta ad un atto, dell'esecuzione dell'atto prima dell'avveramento della condizione / verificarsi degli eventi che danno luogo ad un'ulteriore liquidazione dell'imposta di registro.

PAGAMENTO TELEMATICO IMPOSTA DI BOLLO

È **confermata** l'introduzione del nuovo comma 596-bis all'art. 1, Legge n. 147/2013 con il quale è disposta la possibilità, da parte dell'Agenzia delle Entrate, di **estendere le modalità di pagamento in via telematica dell'imposta di bollo** agli atti, documenti e registri di cui al DPR n. 642/72.

MONITORAGGIO FISCALE OPERAZIONI DA / VERSO L'ESTERO

È **confermata** la nuova formulazione dell'art. 1, comma 1, DL n. 167/90 che dispone la **riduzione da € 15.000 a € 5.000** dell'importo delle operazioni che gli intermediari bancari / operatori finanziari / operatori non finanziari devono trasmettere all'Agenzia delle Entrate con riferimento ai trasferimenti da / verso l'estero di mezzi di pagamento effettuati per conto / a favore di persone fisiche, enti non commerciali / società semplici e associazioni professionali. Peraltro, non è più richiesta l'individuazione delle operazioni "frazionate".



La novità in esame è applicabile dalle comunicazioni relative alle **operazioni effettuate nel 2021**.

ESENZIONE IVA PRESTAZIONI SANITARIE

Intervenendo sull'art. 10, comma 1, n. 18, DPR n. 633/72 è **confermato** che l'**esenzione IVA** prevista per le prestazioni sanitarie di diagnosi / cura / riabilitazione della persona rese nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie "riconosciute"

"si applica anche se la prestazione sanitaria costituisce una componente di una prestazione di ricovero e cura resa alla persona ricoverata da un soggetto diverso da quelli di cui al numero 19), quando tale soggetto a sua volta acquisti la suddetta prestazione sanitaria presso un terzo e per l'acquisto trovi applicazione l'esenzione di cui al presente numero; in tal caso, l'esenzione opera per

la prestazione di ricovero e cura **fino a concorrenza del corrispettivo dovuto da tale soggetto al terzo**".

La nuova disposizione estende il regime di esenzione IVA alle prestazioni rese da **case di ricovero e cura non convenzionate** con il sistema sanitario e quest'ultima acquista la prestazione sanitaria da un professionista che applica l'esenzione in esame. In tale fattispecie l'esenzione opera per la prestazione di ricovero e cura **fino a concorrenza del corrispettivo dovuto al professionista sanitario**.

IVA AL 10% PER "RICOVERO E CURA" NON ESENTE E ACCOMPAGNATORI

È confermata la modifica del n. 120 della Tabella A, Parte III, DPR n. 633/72 che prevede **l'aliquota IVA ridotta del 10% oltre che** per le prestazioni rese ai clienti alloggiati nelle strutture ricettive di cui all'art. 6, Legge n. 217/83 e alle prestazioni di maggiore comfort alberghiero rese a persone ricoverate in istituti sanitari **anche alle**:

- prestazioni di **ricovero e cura**, comprese le prestazioni di maggiore comfort alberghiero, **diverse da quelle esenti** ai sensi dell'art. 10, comma 1, nn. 18 e 19;
- **prestazioni di alloggio rese agli accompagnatori delle persone ricoverate** dai soggetti di cui all'art. 10, comma 1, n. 19 **e da case di cura non convenzionate**.

Con riferimento alle prestazioni di maggiore comfort alberghiero rese a persone ricoverate, la nuova formulazione del citato n. 120 specifica che l'aliquota IVA ridotta del 10% è applicabile se il ricovero è presso i soggetti di cui all'art. 10, comma 1, n. 19.

PROROGA REVERSE CHARGE CONSOLE, TABLET PC, LAPTOP

È confermata la proroga fino al 31.12.2026 dell'applicazione del reverse charge per le operazioni riguardanti:

- cessioni di apparecchiature terminali per il servizio pubblico radiomobile terrestre di comunicazioni;
- cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop, microprocessori e unità centrali di elaborazione, prima dell'installazione in prodotti destinati al consumatore finale;
- trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra;
- trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori e di certificati relativi al gas e all'energia elettrica;
- cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo rivenditore.

TRASMIGRAZIONE NEL REGISTRO UNICO NAZIONALE TERZO SETTORE

Con l'aggiunta di un nuovo periodo al comma 2 dell'art. 54, D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), in sede di conversione è stato disposto che nel **computo dei 180** giorni entro i quali il RUNTS deve richiedere agli Enti pubblici territoriali le eventuali informazioni / documenti mancanti e verificare la sussistenza dei requisiti per l'iscrizione **non va tenuto conto del periodo compreso tra l'1.7.2022 e il 15.9.2022**.

ENTI TERZO SETTORE

Con la modifica dell'art. 104, comma 1, D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) è confermata l'applicazione agli Enti del Terzo settore (diversi da ODV e APS, coinvolte nel processo di trasmigrazione, e dalle ONLUS, ai quali le norme agevolative si applicano in forza del dettato del comma 1), che hanno conseguito l'iscrizione nel RUNTS (acquisendo ex novo la qualifica di ETS), delle disposizioni fiscali non sottoposte a regime autorizzatorio dell'UE a decorrere dall'operatività del RUNTS, al fine di evitare ingiustificate disparità di trattamento.

In sede di conversione è stato disposto tra l'altro che:

- le attività di interesse generale si considerano di natura non commerciale quando sono svolte a titolo gratuito o dietro versamento di corrispettivi che non superano i costi effettivi, ossia quelli determinati includendo, oltre ai costi diretti, quelli imputabili alle attività di interesse generale e, tra questi, i costi indiretti e generali, ivi compresi quelli finanziari e tributari;
- le predette attività si considerano non commerciali se i ricavi non superano di oltre il 6% (in precedenza 5%) i relativi costi per ciascun periodo d'imposta e per non oltre 3 periodi d'imposta consecutivi (in precedenza 2);
- i fondi derivanti da raccolte pubbliche occasionali / contributi e offerte erogate da Amministrazioni pubbliche non concorrono in ogni caso alla formazione del reddito degli Enti del Terzo Settore di natura non commerciale ex art. 79, comma 5, D.Lgs. n. 117/2017;
- i proventi non commerciali conseguiti da OdV e APS si considerano entrate derivanti da attività non commerciali;

- per tutti gli Enti del Terzo settore, comprese le imprese sociali, l'imposta di registro è applicabile in misura fissa (200) agli atti, contratti, convenzioni e a ogni altro documento relativo alle attività di interesse generale accreditate / convenzionate con le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, D.Lgs n. 165/2001, con l'UE / Amministrazioni pubbliche straniere o con altri organismi pubblici di diritto internazionale;
- sono esenti IVAFE i prodotti finanziari, i c/c e i libretti di risparmio detenuti all'estero dagli Enti del Terzo Settore.

ADEGUAMENTO STATUTI ENTI TERZO SETTORE

In sede di conversione è stato **prorogato al 31.12.2022** (in precedenza 31.5) il termine entro il quale gli Enti del Terzo Settore possono adeguare gli statuti alle disposizioni inderogabili del Codice del Terzo Settore tramite la modalità semplificata di approvazione in assemblea ordinaria.

REGISTRAZIONE AIUTI DI STATO

È **confermata** la proroga dei termini di registrazione, da parte dell'Agenzia delle Entrate, degli aiuti di Stato nel Registro Nazionale (RNA). In particolare, con riferimento agli aiuti non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione / autorizzazione alla fruizione comunque denominati ovvero subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione / autorizzazione alla fruizione comunque denominati il cui importo non è determinabile nei predetti provvedimenti, ma soltanto a seguito della presentazione della dichiarazione resa ai fini fiscali, è differito:

- al 30.6.2023 il termine in scadenza nel periodo 22.6 - 31.12.2022;
- al 31.12.2023 il termine in scadenza nel periodo 1.1 - 30.6.2023;

per la registrazione nel RNA nonché nel Registro aiuti di Stato-SIAN degli aiuti riconosciuti ai sensi delle Sezioni 3.1 e 3.12 della Comunicazione della Commissione UE C(2020) 1863 final.

Va evidenziato che alla proroga in esame è collegato il **differimento al 30.11.2022** dell'invio da parte del contribuente della **dichiarazione attestante** che l'importo complessivo degli **aiuti COVID-19** fruiti non supera i massimali di cui alle Sezioni 3.1 e 3.12, come disposto dall'Agenzia delle Entrate con il Provvedimento 22.6.2022.

PROROGA DICHIARAZIONE IMU 2021

È **confermata** la proroga dal 30.6.2022 al **31.12.2022** del termine di **presentazione della dichiarazione IMU relativa al 2021**.



In sede di conversione la proroga al 31.12.2022 è stata **estesa** anche alla **dichiarazione IMU** degli enti non commerciali, il cui termine è scaduto il 30.6.2022.

SEGNALAZIONI AGENZIA ENTRATE CRISI D'IMPRESA

Le novità, introdotte in sede di conversione, relative ai **nuovi parametri della consistenza del debito IVA che fa "scattare" la segnalazione** al contribuente **da parte dell'Agenzia delle Entrate**, nonché il termine entro la quale la stessa è effettuata, sono state esaminate nell'ambito dell'Info Azienda n. 8 di Agosto.

In sintesi, con specifico riguardo all'**esposizione debitoria nei confronti dell'Agenzia delle Entrate**, le nuove disposizioni:

- hanno elevato la relativa soglia di riferimento, come di seguito evidenziato:

	Ante conversione DL n. 73/2022	Post conversione DL n. 73/2022
Agenzia Entrate	Esistenza di debito IVA scaduto e non versato, risultante dalla LIPE, superiore a € 5.000	Esistenza di debito IVA scaduto e non versato, risultante dalla LIPE, superiore a € 5.000 e comunque non inferiore al 10% del volume d'affari del mod. IVA relativo all'anno precedente.

- prevedono che la **segnalazione** da parte dell’Agenzia delle Entrate è inviata:
 - in ogni caso se il debito IVA risulta superiore a € 20.000;
 - **contestualmente alla comunicazione di irregolarità** ex art. 54-bis, DPR n. 633/72 e, comunque, **non oltre 150 giorni** dal termine di presentazione delle LIPE (in precedenza era previsto l’invio entro 60 giorni da tale termine).



L’applicazione delle nuove previsioni decorre dalle LIPE relative al **secondo trimestre 2022** (in precedenza, dal primo trimestre 2022).

CESSIONE CREDITI DA DETRAZIONI EDILIZIE

Con l’abrogazione, in sede di conversione, del comma 3 dell’art. 57, DL n. 50/2022, c.d. “Decreto Aiuti”, quanto disposto dall’art. 121, DL n. 34/2020 così come da ultimo modificato dall’art. 14 del citato DL n. 50/2022, riguardante le possibili cessioni del credito derivante dalla detrazione per interventi edilizi / di riqualificazione energetica non fruita direttamente dall’avente diritto, risulta **applicabile anche ai crediti la cui opzione per lo sconto in fattura / prima cessione è stata comunicata all’Agenzia delle Entrate prima dell’1.5.2022.**

Si rammenta che a seguito delle modifiche apportate dal citato art. 14 all’art. 121, DL n. 34/2020, ferme restando la prima cessione “libera” ad un qualsiasi soggetto terzo e le successive due cessioni nell’ambito del sistema bancario / finanziario / assicurativo, **è riconosciuta sempre a banche e società appartenenti ad un gruppo bancario** la possibilità di scegliere di **cedere il credito acquisito “a soggetti diversi dai consumatori o utenti, come definiti dall’articolo 3, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 206/2005”,** ossia ad un soggetto diverso dal consumatore / utente **“persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta”, correntista della banca / banca capogruppo,** senza facoltà di ulteriore cessione.

ABROGAZIONE LIMITI DE MINIMIS CREDITI ENERGETICI

In sede di conversione, a seguito dell’abrogazione del comma 3-ter dell’art. 2, DL n. 50/2022, c.d. “Decreto Aiuti” è **venuto meno l’obbligo di rispettare i limiti UE in materia di aiuti “de minimis”** per le imprese beneficiarie dei crediti d’imposta energetici.

L’Ufficio fiscale dell’Associazione rimane a disposizione per eventuali chiarimenti. Tel 0444/23210 email

fiscale@apindustria.vi.it

FATTURAZIONE ELETTRONICA/ESTEROMETRO, I "RITOCCHI" DELLE SPECIFICHE 1.7.1

Senza fare troppo rumore (molti probabilmente non se ne sono accorti) lo scorso 1° agosto è stato pubblicato l'aggiornamento 1.7.1. alle specifiche tecniche della fatturazione elettronica ed esterometro, "utilizzabili" a partire dal 1° ottobre 2022. "Utilizzabili" dice la nota sul sito AdE o meglio da utilizzare, diciamo noi, visto che alcune di queste novità (non tutte) determineranno nuovi scarti degli eventuali XML non conformi. Nulla di particolarmente travolgente, come si potrà notare, ma è opportuno prenderne atto anche perché alcuni di questi accorgimenti permettono di risolvere dubbi su casistiche su cui l'AdE non si è mai ufficialmente espressa. Andiamo con ordine.

Acquisto beni da San Marino e esterometro

Dal 1° luglio scorso, com'è noto¹, sono in vigore i nuovi obblighi di fatturazione elettronica da/verso San Marino per gli scambi di beni (e non necessariamente anche per i servizi) come previsto dal DM 21/6/2021. Per quanto riguarda le cessioni da operatore Sammarinese a impresa italiana sono previste, com'è noto, due procedure:

(i) quella senza addebito dell'Iva (art. 6, **8**, 22 DM) dove il cessionario deve applicare il RC ai sensi dell'articolo 17 comma 2 e comunicarlo (secondo i "desiderata" della circ. 26/E/2022 § 2.7) all'AdE ai fini dell'esterometro (e delle precompilate) con il TD19 (invero, avendo ricevuto FE tramite SdI, a giudizio di chi scrive l'operatore non sarebbe obbligato dalla norma);

(ii) l'altra con l'addebito dell'Iva (art. 6, **7**, 22 DM), nel qual caso il cessionario (avendo ricevuto FE) non ha incombenze da esterometro, salvo accertarsi su F&C dell'esito positivo della validazione (vidimazione) dell'AdE prima di esercitare la detrazione (art. 7).

Fin qui tutto chiaro se non fosse che da San Marino non tutti i fornitori sono obbligati ad emettere FE (l'esonero è previsto dal D.D. 147/2021 per i soggetti con ricavi dell'anno precedente inferiori a € 100.000 che tuttavia possono optare per la FE) sicché si poneva il problema, **nel secondo caso**, per il cessionario italiano, di capire come comportarsi ai fini dell'esterometro **nel caso di ricezione di fattura cartacea con addebito dell'Iva** con timbro a secco circolare dell'Ufficio tributario di San Marino (sostanzialmente alla vecchia maniera).

La questione è stata risolta (questa la novità delle specifiche 1.7.1) con l'introduzione del **nuovo tipo documento TD28** che non genera annotazioni in RC e va compilando indicando (fra le altre):

- "SM" nell'IdPaese dell'<IdFiscaleIva> del cedente (pena scarto per errore 00473 usando il TD28);
- nel campo <Data> (2.1.1.3), la "data di effettuazione dell'operazione indicata nella fattura cartacea" emessa dal fornitore sammarinese;
- nel campo <Numero> (2.1.1.4) "la numerazione progressiva indicata nella fattura cartacea ricevuta ed emessa dal fornitore sammarinese";
- l'imponibile e l'imposta italiana (o l'eventuale natura di non imponibilità) come indicato nella fattura cartacea ricevuta.

Infine, come precisano le specifiche, il TD17 (per i servizi) e il TD19 (per i beni) vanno utilizzati solamente laddove la fattura ricevuta dall'operatore sammarinese (elettronica o cartacea) sia senza addebito dell'imposta e quindi debba essere applicato il RC.

Cedente e cessionario – controlli IdFiscaleIva

Dal 1° ottobre saranno altresì affinati i controlli di coerenza dei dati trasmessi e verranno scartati

¹ Per quanto già pubblicato [Apiweekly](#) vedi www.apindustria.vi.it > servizi > fiscale > approfondimenti > contabilità ed Iva > San Marino: trattamento Iva scambi beni Italia-San Marino.

- con **codice errore 00471**, i file XML dove il cedente/prestatore risulti essere uguale al cessionario/committente (TD01, TD02, TD03, TD06, TD07, TD16, TD17, TD18, TD19, TD20, TD24, TD25 e TD28);
- con **codice errore 00476** i file XML che riporteranno contemporaneamente nell'IdFiscaleIva del cedente/prestatore e in quello del cessionario/committente un valore (IdPaese) diverso da IT; questo dettaglio è interessante, vediamo perché.

È noto che la posizione dell'AdE sull'esterometro in vigore dal 2019 è quella di considerare l'adempimento (a differenza del vecchio spesometro e degli Intrastat) non necessariamente legato alla rilevanza Iva delle operazioni poste in essere (risposta 85/E/2019; circ. 14/E/2019 § 4.2; risp. 91/E/2020 e circ. 26/E/2022 § 1.2). L'introduzione del codice errore 00476, a giudizio di chi scrive, è interessante poiché (pur indirettamente) assorbe, ad esempio, eventuali dubbi circa l'obbligo per le case madri italiane di dover tramettere, via esterometro, le **operazioni estero su estero effettuate dalle proprie stabili organizzazioni** estere (i.e. cessioni fatturate dalla stabile DE vs cessionario FR non verrebbero, infatti, accettate). **Analoghe considerazioni** si possono ritrarre anche per altre operazioni che **il residente** (sulla base delle regole dell'articolo 219-bis della Direttiva) è tenuto a **fatturare tramite identificazione o rappresentante fiscale da altro Stato membro** (i.e. da RF in NL a cessionario DE) mentre rimane confermata (si ritiene) la rilevanza dei trasferimenti per esigenze proprie (i.e. trasferimento beni da sede IT a magazzino con RF o SO in DE soggetto a fatturazione non imponibile ex art. 41 co.2/c DL 331/93 e ad acquisto intra assimilato in DE).

Estrazione dai depositi Iva

Il controllo 00471 non opererà per le estrazioni dai depositi Iva (TD22 e TD23) nel qual caso la novità consiste invece nel dover riportare nel blocco "AltriDatiGestionali" l'elemento "TipoDato" va valorizzato con la stringa:

- «**NellAnno**» nel caso in cui l'estrazione dal deposito IVA avvenga nello stesso periodo d'imposta in cui è stata effettuata l'immissione o l'acquisto del bene custodito in deposito;
- «**AnniPreced**» nel caso in cui l'estrazione dal deposito avvenga in un periodo d'imposta successivo a quello in cui è stato effettuato l'acquisto senza pagamento d'imposta.

Autofatture per cessioni gratuite (TD27)

Niente controllo 00471 per le autofatture per cessioni gratuite (TD27) dove, come già previsto per le autofatture (TD21) da splafonamento, vale invece il contrario ovvero è **obbligatorio** che **cedente e cessionario coincidano** (errore 00472).

Autofattura per splafonamento (TD21)

Niente controllo 00471, come detto, nemmeno per le autofatture (TD21) da splafonamento nel qual caso viene chiesto che nel blocco "AltriDatiGestionali" sia indicato «F24» nell'elemento "TipoDato" quando il versamento dell'imposta regolarizzata avviene, in sostanza, secondo il metodo B della risoluzione AdE 16/E/2017. La previsione serve, in altri termini, ad escludere in tal caso l'Iva a debito dalle Li.Pe (quelle precompilate che vorrebbe fare l'AdE).

Reverse domestico TD16

Dal 01/10/2022 sarà ammesso (non formerà più scarto 00401 o 00430) indicare sia aliquota che natura (N6.1 ... N6.8) **per l'integrazione elettronica** con invio al SdI (**al momento sempre facoltativo**) delle fatture in RC interno. La novità servirà all'AdE per riuscire ad ingabbiare correttamente le varie ipotesi di RC domestico nelle relative caselle del quadro VJ delle precompilate DAI.

Descrizione N7

Sostituito, per i servizi TTE con Iva pagata nel paese del consumatore comunitario, il riferimento del previgente articolo 7-sexies lett. f) e g) con l'attuale articolo 7-octies lettera a) e b).

CREDITO D'IMPOSTA AUTOTRASPORTATORI "CARO GASOLIO"

Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dall'aumento del prezzo del gasolio utilizzato come carburante, con l'art. 3 del DL 50/2022 cd. "Decreto Aiuti" viene introdotto un **credito d'imposta straordinario** a favore delle imprese esercenti l'attività di trasporto di cui all'art. 24-ter, co.2, lett. a) del D.Lgs. 504/1995, nella misura **del 28% degli acquisti di carburante**, al netto dell'IVA, **effettuati nel primo trimestre del 2022**¹.

Con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (MIMS) n. 217 del 13/7/2022 (G.U. n. 183 del 6/8/2022)² sono state definite le modalità di erogazione delle risorse destinate al settore dell'autotrasporto previste dal DL 50/2022. Con successivo Decreto Direttoriale MIMS n. 324 del 29/7/2022³ sono definite le modalità attuative e di presentazione dell'istanza tramite piattaforma predisposta dall'Agenzia delle dogane (ADM) fruibile per un periodo di 30 giorni **dal 12/9/2022**.

Il credito d'imposta viene assegnato nei limiti delle risorse stanziare, in base ad un ordine cronologico di presentazione delle istanze e nel rispetto dei limiti del Registro nazionale degli Aiuti di Stato (R.N.A.)

Ambito Soggettivo

Possono fruire del credito d'imposta **le imprese** aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti, **in via prevalente**, l'attività **di autotrasporto merci per conto terzi con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate e di categoria Euro 5 o superiore**:

- iscritte all'Albo nazionale degli autotrasportatori e al Registro elettronico nazionale (R.E.N.) per l'anno 2022 al momento della presentazione della domanda;
- in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina UE per l'esercizio della professione di trasportatore di merci su strada (per le imprese UE);
- impegnate in attività di logistica e trasporto di merci per conto di terzi.

NB Le imprese che effettuano trasporto merci in conto proprio non sono ricomprese nel diritto al rimborso⁴.

Entità del credito d'imposta e cumulabilità

Il beneficio è concesso:

- nella misura del **28% della spesa sostenuta nel primo trimestre 2022 per l'acquisto del gasolio** impiegato dai medesimi soggetti in veicoli, di categoria euro 5 o superiore, utilizzati per l'esercizio delle attività, al netto dell'IVA, documentate da fatture;
- nel limite (€ 400.000) e nel termine (entro non oltre 31/12/2022) previsti dalla comunicazione della Commissione UE (2022/C 131).

¹ Risorse stanziare per 497 milioni di euro e una platea stimata di 48.000 imprese.

² Testo disponibile al link: https://www.mit.gov.it/nfsmitgov/files/media/normativa/2022-08/GU_183_2022_DM_217.pdf

³ Testo disponibile al link: https://www.mit.gov.it/nfsmitgov/files/media/normativa/2022-07/M_DIP.SISTRA.REGISTRO%20DECRETI%28R%29.0000324.29-07-2022.pdf

⁴ Entrambi i decreti MIMS limitano in modo restrittivo l'agevolazione alle sole imprese di trasporto merci c/terzi, anche se l'art. 3 del DL 50/2022 per espresso rinvio all'art. 24-ter, co.2, lett. a) include il trasporto in c/proprio. La Faq. n. 55 pubblicata il 5/8/2022 sul sito internet del MIMS (Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili) conferma tale esclusione.

Per quanto riguarda le fatture, si fa riferimento esclusivamente alle fatture emesse nel periodo, indipendentemente dalla competenza¹. Per i contratti di netting, le fatture estere saranno riconosciute solo per i rifornimenti effettuati in Italia².

Il credito d'imposta:

- è **cumulabile** con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito / base imponibile IRAP, non porti al superamento del costo;
- è assegnato nei limiti delle risorse disponibili, in base all'ordine cronologico di presentazione delle istanze e nel rispetto dei limiti del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA).

Caratteristiche

L'agevolazione in esame:

- è utilizzabile **esclusivamente in compensazione nel mod. F24, decorsi 10 giorni dalla trasmissione dei dati** dell'istanza, unicamente tramite i canali telematici dell'Agenzia delle entrate;
- non è soggetto ai limiti di:
 - € 2.000.000 annui per l'utilizzo in compensazione dei crediti
 - € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI;
- non rileva ai fini IRPEF / IRES / IRAP;
- non rileva ai fini del rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa;
- è riconosciuto nel rispetto della normativa UE in materia di aiuti di Stato.

Presentazione dell'istanza

La presentazione delle istanze per riconoscimento del credito d'imposta avviene **esclusivamente attraverso la piattaforma informatica predisposta dall'Agenzia delle dogane**.

La piattaforma informatica è **disponibile dal 12/9/2022 e sarà fruibile per un periodo pari a 30 giorni** dalla data di apertura, tramite il link www.creditoautotrasportatori.adm.gov.it e si accede con le credenziali SPID/CNS/CIE.

All'istanza dovranno essere allegati due files (con estensione .csv) contenenti le informazioni relative alle:

File fatture (una riga per ogni fattura indicata):

- Identificativo SDI fattura;
- Tipo fattura (CARB/NO CARB);
- Importo fattura;
- Importo a rimborso (quota parte dell'importo utilizzato per i veicoli Euro V e VI o totale dell'importo fattura).

File targhe (una riga per ogni targa indicata in fattura):

- Identificativo SDI fattura;
- Targa;
- Contratto di noleggio (SI/NO);

¹ Faq. n. 37 pubblicata il 5/8/2022 sul sito internet del MIMS (Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili).

² Faq. n. 73 pubblicata il 5/8/2022 sul sito internet del MIMS (Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili).

- Codice paese automezzo.

Il Ministero delle Infrastrutture (MIMS) ha reso disponibile nel proprio sito al seguenti link <https://www.mit.gov.it/normativa/autotrasporto-merci-decreto-direttoriale-324-del-29-luglio-2022-modalita-di-erogazione> degli esempi di compilazione file Fatture /file Targhe:

File Fatture

	A	B	C	D
1	Identificativo_SDI_Fattura	Tipo_fattura	Importo_fattura	Importo_a_rimborso
2	123456789	CARB	50512,87	45962,45
3	9876543210	NO CARB	152036	99749,99
4	5682157452	CARB	25000	25000
5

File Targhe

	A	B	C	D
1	Identificativo_SDI_fattura	Targa	Contratto_di_noleggio	Codice_paese_automezzo
2	123456789	DX123SV	NO	IT
3	123456789	FA123ER	SI	IT
4
5	9876543210	GA987SD	NO	IT
6	9876543210	DV987FA	NO	IT
7				

La piattaforma prevede esclusivamente l'inserimento di importi al lordo dell'IVA, la stessa determinerà automaticamente l'importo ammesso al beneficio, dopo aver effettuato le dovute verifiche, al netto dell'IVA. Per ogni istanza inviata, la piattaforma attribuisce il relativo codice identificativo. E' possibile la sostituzione dell'istanza precedentemente inviata sino alla chiusura della piattaforma, si dovrà tener presente che ogni sostituzione determina il riposizionamento cronologico nella graduatoria.

Il Ministero MIMS, per il tramite dell'Agenzia delle dogane, trasmette all'Agenzia delle Entrate, l'elenco delle imprese beneficiarie e l'importo del credito d'imposta concesso. Con le stesse modalità sono comunicate le eventuali variazioni o revoche, anche parziali, dei crediti d'imposta concessi.

Successivamente l'Agenzia delle entrate trasmette al Ministero MIMS l'elenco delle imprese beneficiarie che hanno utilizzato in compensazione il credito d'imposta e i relativi importi.

Si segnala che Agenzia delle Dogane ha reso disponibile nel sito internet una guida per la presentazione del portale www.creditoautotrasportatori.adm.gov.it che alleghiamo al fine di agevolare la compilazione dell'istanza.

2 settembre 2022



Credito autotrasportatori

Presentazione del Portale ADM



Riferimenti normativi

- **L'art. 3 del D.L. n.50 del 17 maggio 2022** ha riconosciuto un contributo straordinario sotto forma di credito di imposta nella misura del 28 per cento della spesa sostenuta nel primo trimestre dell'anno 2022 per l'acquisto del gasolio impiegato dagli autotrasportatori di veicoli, di categoria euro 5 o superiore, utilizzati per l'esercizio di attività di trasporto, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto.
- **Il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili del 13 luglio 2022**
- **Il Decreto Direttoriale n. 324 del 29 luglio 2022 della Direzione Generale per la Sicurezza stradale e l'Autotrasporto** disciplina le modalità di erogazione delle risorse finanziarie destinate a mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti in relazione ai maggiori oneri sostenuti dalle imprese di settore dell'autotrasporto di merci per conto terzi, aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, in relazione al consumo di gasolio riferito al primo trimestre del 2022.



Caratteristiche del contributo

Il contributo è rivolto alle aziende che si occupano di attività di logistica e trasporto di merci per conto di terzi e che utilizzano veicoli di massa totale pari o superiore a 7,5 tonnellate con motori diesel di categoria Euro 5 o superiore. La platea di operatori stimata è pari a circa 48.000 autotrasportatori

Il credito d'imposta verrà assegnato nei limiti delle risorse disponibili in base all'ordine cronologico di presentazione delle istanze e nel rispetto dei limiti del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato.

Il contributo è pari al 28% della spesa sostenuta nel primo trimestre del 2022 per l'acquisto di gasolio al netto dell'iva nel limite di euro 400.000,00

Il credito di imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto

Il plafond di spesa è pari a euro 496.845.000,00



Piattaforma ADM per la richiesta del credito d'imposta

- Il portale web è fruibile per un periodo di **30 giorni** dalla data di apertura.
- La piattaforma è raggiungibile al link www.creditoautotrasportatori.adm.gov.it e da un *banner* pubblicato sul portale ADM.
- Per le richieste di assistenza utilizzare la casella creditoautotrasportatori@sogei.it attiva dalla data di disponibilità della piattaforma
- La piattaforma è costituita da due aree distinte:
 - area gestione (inserimento/eliminazione) istanza
 - area riservata per la consultazione dello stato dell'istanza



In caso di esito negativo dell'istanza, potrà essere ripresentata una nuova istanza, eliminando la precedente, sempre entro il predetto termine.




La homepage del portale conterrà

- la descrizione dell’iniziativa e il dettaglio dell’applicazione e dei controlli effettuati;
- il quadro normativo di riferimento
- le norme che regolano la privacy;
- il Manuale Utente;
- le FAQ.

In caso di elevato numero di accessi concorrentiali al portale, l’ordine di accesso verrà stabilito da un sistema di gestione delle code.



La homepage



La homepage in allestimento




Autenticazione al portale

- L'utente accede al portale utilizzando le proprie credenziali **SPID/CNS/CIE**.



Esempio di accesso con SPID





Autorizzazione

- A fronte dell'immissione di credenziali valide, l'utente dovrà selezionare il soggetto per cui intende operare:

se stesso → in caso sia il titolare dell'azienda
 incaricato → in caso sia il rappresentante legale o incaricato*

* I gestore **incaricati** sono nominati dal rappresentante legale attraverso la funzionalità "Gestisci incaricati come rappresentante legale" presente all'interno dell'area riservata del sito web dell'Agenzia delle Entrate, nella sezione "Profilo utente". I "gestori **incaricati**" potranno a loro volta nominare, nell'area riservata del sito web dell'Agenzia delle Entrate, degli **"incaricati"**, cioè persone che hanno il compito di interagire in nome e per conto dell'impresa.



Scelta dell'utenza di lavoro





Selezione rappresentanza



Inserimento richiesta

Superata la fase di autenticazione e autorizzazione, il richiedente potrà procedere con l'inserimento dell'istanza, unica per azienda e con priorità determinata in base all'ordine di presentazione.

Si ipotizza di stabilire due finestre temporali di accettazione delle istanze:

- la prima finestra destinata all'inserimento iniziale
- la seconda finestra consentirà eventuali integrazioni/correzioni dell'istanza iniziale e rideterminerà l'ordine di presentazione.





Inserimento richiesta - dati

L'inserimento della richiesta avviene con il caricamento di due *files* .csv riporta le informazioni necessarie alla richiesta del Credito.

I *files* devono essere nominati come segue:


- *File* targhe, **Targhe_P.IVA/CF.csv**
- *File* fatture, **Fatture_P.IVA/CF.csv**

In dettaglio, dovranno essere presenti le seguenti informazioni:

- Id fattura
- Tipo fattura (CARB/NO CARB)
- Importo fattura
- Importo a rimborso (quota parte o totale dell'importo fattura)
- Targa (0..n)



Inserimento richiesta – caricamento file



The screenshot shows a web application interface for 'Bonus Autotrasportatori'. At the top, there is a navigation bar with the ADM logo and a session timer 'La sessione scade tra 29:25 minuti'. Below the navigation bar, there are tabs for 'Home', 'Gestione richiesta', 'Anagrafica', and 'Mancate utenze'. The main content area is titled 'Inserisci la richiesta' and contains a checkbox for 'Ti dichiaro attesta che la società per cui sta presentando l'istanza è del settore trasporto merci'. Below this, there are two upload buttons: 'Carica Fattura CSV Fatture * (Max 2MB)' and 'Carica Fattura CSV Targhe * (Max 2MB)'. At the bottom, there is a 'Hai bisogno di assistenza?' section with a 'Richiedi assistenza per SPID' button and the ADM and sogei logos.




Inserimento richiesta - invio

Selezionando il pulsante «Invia richiesta» l'istanza verrà trasmessa al sistema, che fornirà all'utente un id richiesta ricevuta. Il sistema effettuerà successivamente (in modo asincrono) sul file i seguenti controlli:

- controllo antivirus
 - nel caso di mancato superamento il file verrà scartato e la richiesta risulterà respinta per «controllo antivirus non superato» (esito della richiesta consultabile da parte del richiedente nell'area riservata), altrimenti
- controlli formali
 - nel caso di mancato superamento il file verrà scartato e la richiesta risulterà respinta per «file formalmente errato» (esito della richiesta consultabile da parte del richiedente nell'area riservata), altrimenti



Inserimento richiesta - invio



The screenshot shows the ADM web portal interface for 'Bonus Autotrasportatori'. At the top, it indicates 'La sessione scade tra 28:47 minuti' and the user ID 'ADMINDUSTRIA738'. The main navigation includes 'Home', 'Caricamento richiesta', 'Anagrafica', and 'Menu di utente'. The central form is titled 'Inserisci la richiesta' and contains a checkbox for 'Il dichiarante attesta che la società per cui sta presentando l'istanza è del settore trasporto merci'. Below this, there are two input fields: 'Carica fattura CSU Fattura * (Max 2MB)' with a file icon and 'Carica fattura CSU Tariffe * (Max 2MB)' with a file icon. At the bottom of the form are 'Inserisci' and 'Annulla' buttons. A footer section asks 'Hai bisogno di assistenza?' and provides contact information for SOGEI.





Inserimento richiesta - invio

A seguito dell'esecuzione dei controlli sostanziali, a meno del controllo sull'importo per cui è stata già stabilita la regola di trattamento, andrà condiviso come gestire ogni eventuale segnalazione riscontrata (*warning* di ausilio ai controlli successivi o scarto della richiesta).

Ulteriori controlli manuali potranno essere svolti ex post in fase di validazione dell'erogabilità del rimborso da parte dei soggetti e/o Enti preposti.

Il richiedente, una volta presentata l'istanza, ha un periodo di 5 giorni entro cui può ripresentare una nuova istanza cancellando prima la precedente.



Raccolta istanze - consultazione

- ADM ogni 5 giorni invia al MIMS/CONSAP le istanze presentate (i 5 gg sono necessari per consentire di effettuare eventuali modifiche al richiedente)
- MIMS/CONSAP provvede a comunicare l'esito della valutazione delle stesse ad ADM che lo rende disponibile al richiedente nell'area riservata.
- **Il richiedente può sempre accedere all'area riservata per verificare lo stato dell'istanza.**

Le istanze possono avere i seguenti stati:

- TRASMESSA (effettuato l'upload del file in attesa di scansione dell'antivirus)
- INVIATA (controllo antivirus superato)
- ACCOLTA (controlli formali superati; controlli sostanziali effettuati)
- RESPINTA (Con motivazione)

L'esito delle istanze verrà poi trasmesso all'Agenzia delle Entrate per il tramite del MIMS.



Gestione della richiesta

La sezione guida ha 29.851 risultati

AGENZIA ADM
BONUS Autotrasportatori

Home | Gestione richiesta | Anagrafica | Planeta utenti

Gestione richiesta

Dati anagrafici

Partita IVA	0450020781	Denominazione	VENITALBERI
Email	TST@ADM.IT	PCC	REG@ADM.IT

Dati amministrativi

Codice attività	1307224	Stato	PRESA IN CARICO
Data scadenza	02/09/2022	Data scadenza	02/09/2022

[Richiedi assistenza per SPID](#)

ADM

soget

Chiedi aiuto



IL Portale è disponibile dal 12 settembre 2022

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

CREDITO D'IMPOSTA AUTOTRASPORTATORI "CARO GASOLIO" - FAQ DEL MIMS

Per completezza di informazione e a corredo della notizia [Apiweekly 20220914MCR1](#), relativa al **credito d'imposta straordinario** a favore delle imprese esercenti **l'attività di autotrasporto conto terzi** di cui all'art. 3 del DL 50/2022 cd. "Decreto Aiuti", nella misura **del 28% degli acquisti di carburante**, al netto dell'IVA, **effettuati nel primo trimestre del 2022**, segnaliamo di seguito le FAQ pubblicate sul sito internet del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (MIMS)¹ in collaborazione con l'Agenzia delle dogane.

Si allegano

[FAQ – RISTORO GASOLIO del 5 agosto 2022 – Aggiornate al 9/9/2022](#)

[FAQ – RISTORO GASOLIO n.2 del 29 agosto 2022 - Aggiornate al 1/9/2022](#)

[FAQ – RISTORO GASOLIO n. 3 del 1 settembre 2022](#)

[FAQ – RISTORO GASOLIO n. 4](#)

[FAQ – RISTORO GASOLIO n. 5 del 9 settembre 2022](#)

¹ Sito <https://www.mit.gov.it/normativa/autotrasporto-merci-decreto-direttoriale-324-del-29-luglio-2022-modalita-di-erogazione>

IL CASO: COMPETENZA IVA ACQUISTI INTRACOMUNITARI DI BENI

Acquisti intracomunitari di competenza Iva nel mese di arrivo (e integrazione) della fattura, se tempestiva. La regola è applicabile anche ai fini dell'Intra 2-bis (per chi obbligato) laddove preferibile rispetto a quella di arrivo dei beni. Lo chiariscono le istruzioni 2022 dei nuovi elenchi Intrastat.

Il caso

Ci troviamo con un nostro fornitore tedesco nella seguente situazione:

- 1) acquisto di merce che ci è stata spedita ad agosto dal fornitore DE ed è arrivata in IT presso i nostri magazzini a settembre, con fattura datata 31 agosto (mese di spedizione);
- 2) fattura di acquisto erroneamente emessa dal fornitore DE il 25 agosto relativa a merce che non ci è mai stata spedita; noi non abbiamo mai ordinato (né pagato) detta fornitura e il fornitore il 20 settembre ci ha emesso nota di accredito.

Quesito: Vorremmo capire qual è il comportamento corretto ai fini Iva, esterometro ed Intrastat.

L'analisi

Prima di rispondere ai quesiti è utile premettere che ai fini della **normativa Iva**:

- le fatture di acquisto intracomunitario vanno annotate (previa integrazione con l'Iva¹) con riferimento al mese di arrivo della fattura, entro il 15 del mese successivo e con imputazione al mese di arrivo della fattura stessa (art. 46-47 DL 331/93); il momento di rilevanza Iva (esigibilità dell'imposta) non è quindi necessariamente quello né di spedizione né di arrivo dei beni;
- dal 2013 la normativa individua il momento di effettuazione Iva nel mese di inizio del trasporto/spedizione (e non più in quello di arrivo) dei beni (art. 39 D.L. 331/93); se non c'è detta spedizione in linea di principio non c'è quindi nemmeno l'obbligo per il fornitore di emettere la fattura (a nulla rilevando l'eventuale pagamento anticipato) pur non essendo vietato emetterla e conseguentemente annotarla in via anticipata rispetto alla spedizione (art. 39 co.2 DL 331/93).
- l'eventuale fatturazione anticipata (rispetto alla spedizione) non ha rilevanza nemmeno ai fini Intrastat se non al verificarsi della spedizione e con riferimento (acconto e saldo) a detto mese (art. 50 co. 7 DL 331/93);

Ai fini dell'**esterometro** l'acquisto intracomunitario di beni (XML TD18) va trasmesso entro il 15 del mese successivo all'arrivo della fattura (art. 1, co.3-bis, d.Lgs 127/2015 nella formulazione in vigore dal 1/7/2022).

Ciò premesso, torna a questo punto utile evidenziare che, ai fini **Intra 2-bis**, ci sono due soluzioni per l'inserimento dell'operazione negli elenchi:

- 1[^] ipotesi, nel mese di arrivo dei beni (regola statistica);
- 2[^] ipotesi, nel mese di rituale (tempestivo) assolvimento dell'imposta da parte del cessionario (regola fiscale).

La seconda ipotesi trova conferma nelle nuove istruzioni Intrastat 2022 (provvedimento AdD e AdE, d'intesa con l'Istat, del 23/12/2021) in cui è stata aggiunta la regola "fiscale" (facoltà) alla regola "statistica" introdotta nel 2018 del riepilogo "nel periodo in cui i beni acquistati entrano nel territorio

¹ Salvo poche eccezioni.

italiano”¹. Vengono così meno gli imbarazzi generati dalle precedenti istruzioni giacché molti pescano i dati per gli intra dai registri Iva e non dalla contabilità di magazzino². Più nel dettaglio, nelle nuove istruzioni 2022 (in linea anche con il nuovo regolamento UE n. 1197/2020 allegato V CAP. I Sez. 5 co.1/b) è stato opportunamente precisato che

gli operatori hanno la possibilità di riepilogare gli acquisti intracomunitari *“nel periodo in cui i beni acquistati entrano nel territorio italiano” oppure “nel mese di calendario nel corso del quale si verifica il fatto generatore dell’imposta per le merci unionali sulle quali l’IVA diventa esigibile ai sensi della direttiva 2006/112/CE del Consiglio” con l’avvertenza (in sostanziale aderenza con la disciplina dell’autofattura di cui all’articolo 46, comma 5, del DL 331/93) che “se l’intervallo di tempo tra l’acquisto delle merci e il fatto generatore dell’imposta è superiore a due mesi di calendario, il periodo di riferimento è il mese in cui i beni acquistati entrano nel territorio italiano”.*

Va osservato che il fatto generatore (momento di effettuazione) dal 2013 sia legato al momento dell’inizio della spedizione, ma a fugare qualsiasi dubbio (fra effettuazione ed esigibilità) depone la circolare dell’AdE n. 12/E/2013 in cui è stato precisato come la disposizione domestica (art. 39 cit e articolo 47 per l’integrazione della fattura nel mese di arrivo della stessa) sia conforme all’articolo 68, 69 e 222 della direttiva (norme che disciplinano fatto generatore, esigibilità dell’imposta e tempistica fatturazione).

Per meglio chiarire il tutto si schematizza la situazione come segue invitando ad osservare come nel secondo caso l’operatore abbia a disposizione una **doppia chance** comunicativa.

Acquisti Intra e periodo di riferimento				
Caso	Arrivo beni al cessionario	Arrivo fattura al cessionario	Reverse charge (+ spedizione esterometro)	Competenza Intra 2-bis
1) Spedizione e fatturazione agosto	agosto	agosto	agosto (TD18 entro il 15/09 con data agosto)	agosto (scad. 25/09)
2) Spedizione agosto e fatturazione 15 settembre	agosto	settembre	settembre (TD18 entro il 15/10 con data settembre)	agosto (scad. 25/09) oppure settembre (scad. 25/10)
3) Fatturazione anticipata nel mese di agosto	ottobre	agosto	agosto (TD18 entro il 15/09 con data agosto)	ottobre (scad. 25/11)
4) Spedizione agosto	agosto	novembre	ottobre	agosto (da trasmettere in

¹ La doppia soluzione ufficializzata nelle istruzioni 2002 consegue le osservazioni formulate dalla nostra Associazione, attraverso Confimi Industria, nel 2021, a cui ha fatto seguito la risposta ISTAT n. 328752/2021 in cui l’istituto ci anticipava che nelle nuove istruzioni “il concetto del periodo di riferimento” sarebbe stato “esteso per consentire la riepilogazione nel periodo in cui si verifica il fatto generatore dell’imposta”.

² Dal 2018, com’è noto, gli elenchi Intra 2-bis sono obbligatori solo per chi ricade nella periodicità mensile ovvero per coloro che hanno raggiunto o superato in uno dei 4 trimestri precedenti la soglia di € 200.000; soglia che dal 2022 è stata elevata a € 350.000. Dal 2018, inoltre, gli elenchi Intra 2 hanno valenza esclusivamente per finalità statistiche; da qui, probabilmente, i motivi del cambio regole nelle “vecchie” istruzioni del 2018. Istruzioni che, a giudizio di chi scrive, non avevano mai convinto appieno poiché se è vero, da una parte, che le informazioni statistiche normalmente rilevano in base alla movimentazione fisica (art. 6 § 1 Reg. UE n. 638/2004 previgente; allegato V, sezione 5, § 1/a, Reg. UE 1197/2020) come funziona per le lavorazioni va osservato, dall’altra, che la regolamentazione statistica comunitaria ha sempre privilegiato l’opportunità di mantenere uno stretto legame fra i dati Iva e quelli Intrastat (5° considerando del previgente Reg. CE 638/2004; art. 3 previgente Reg. UE 1982/2004). Inoltre, tolto il caso delle eventuali fatturazioni anticipate che vanno parcheggiate fino al momento della spedizione/consegna (articolo 50 comma 7, del D.L. 331/93) l’articolo 5 del D.M. 22/2/2010 precisa che le operazioni rilevanti (anche) ai fini fiscali vanno riepilogate nel periodo in cui sono “registrate o sono soggette a registrazione ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto”.

con emissione tardiva fattura*			(autofattura articolo 46, comma 5, D.L. 331/1993; TD20 da trasmettere entro il 15/11 con data agosto)	base all'autofattura emessa ad ottobre)
* Non giustificata da legittimi effetti traslativi sospesi (ad esempio <i>call off stock</i>)				

Fatte tutte queste premesse possiamo rispondere ai due quesiti.

Risposta caso 1

Sulla base di quanto premesso, se la fattura del 31/08 è anche arrivata nella medesima giornata andrebbe ritualmente integrata con riferimento ad agosto e con riferimento a tale mese andrebbe anche gestito il flusso esterometro (TD18 da trasmettere entro il 15/09, con data agosto) così come l'intra acquisti (da trasmettere entro il 25 settembre con riferimento ad agosto) salva la possibilità – per il solo intra - di adottare il metodo (statistico) dell'arrivo dei beni (settembre) spostando quindi l'adempimento in avanti di un mese (25 ottobre per settembre).

Se la fattura è invece arrivata a settembre (cosa non proibitiva da sostenere) le scadenze sono le seguenti: RC (+ TD18) entro il 15 ottobre con imputazione a settembre; Intra 2-bis di settembre entro il 25 ottobre.

Infine, se la fattura non fosse ancora arrivata entro il 2° mese successivo ad agosto (quindi entro il 31/10) il cessionario deve emettere autofattura ex art. 46 comma 5 da trasmettere – ai fini esterometro – entro il 15/11 – con data e intra 2-bis di competenza (ora per allora) agosto.

Risposta caso 2

Se i beni non sono stati spediti (come è naturale ritenere se non sono arrivati) la fatturazione anticipata - nel nostro caso pure errata - non va considerata né ai fini Iva (applicazione del RC) né ai fini Intrastat né ai fini dell'esterometro; la nota di credito a storno dell'errata fatturazione ovviamente rafforzerà tale impostazione. Tale conclusione risulta poi tanto più rafforzata dall'art. 5, comma 5, del DM 22/02/2010 laddove (in merito agli elenchi Intra-ter delle rettifiche) viene precisato che *"in caso di variazioni intervenute successivamente alla presentazione degli elenchi, le conseguenti rettifiche sono indicate negli elenchi relativi al periodo nel corso del quale dette rettifiche sono state registrate"*; come a dire, argomentato in contrariis, che se le variazioni intervengono prima della scadenza degli elenchi si tiene già conto nell'elenco ordinario che - per l'operazione in analisi - si azzera rendendo superflua (per non dire inopportuna) la comunicazione a cui diversamente dovrebbe seguire rettifica/annullamento.

LAVORO**LE RECENTI MODIFICHE ALLE TUTELE PER LA GENITORIALITÀ: ULTERIORI APPROFONDIMENTI**

Riprendiamo quanto già scritto lo scorso 3 agosto sulle novità introdotte in tema di congedi parentali. Approfondiremo, in particolare, il legame tra i nuovi congedi per il padre e il divieto di licenziamento che sussiste durante il primo anno di vita del bambino.

LE PREMESSE

Come riportato nell'Estratto Apinforma del 3 agosto 2022, il rinnovato congedo di paternità può essere fruito a partire dai 2 mesi antecedenti la data presunta del parto e fino ai 5 mesi successivi alla nascita. Un'altra novità consiste nell'aver raddoppiato la durata del congedo in 20 giorni lavorativi, in caso di parto plurimo. Tale congedo, comunque, viene confermato in 10 giorni¹ ed è fruibile dal padre lavoratore anche in caso di nascita o morte perinatale del bambino. I giorni di congedo sono fruibili dal padre anche durante il congedo di maternità della madre lavoratrice e sono compatibili con la fruizione (non negli stessi giorni) del congedo di paternità cosiddetto "alternativo".

Il trattamento economico pari all'indennità del 30% della retribuzione, riconosciuto fino al 12° anno di età del bambino, avrà una durata complessiva massima di 9 mesi, di cui 3 riservati in esclusiva alla madre, 3 mesi riservati al padre, tutti reciprocamente non trasferibili, più altri 3 mesi fruibili in modo alternativo da entrambi i genitori. Le modifiche della durata del periodo indennizzato non incidono invece, precisa l'Inps, sui limiti massimi di utilizzo del congedo parentale previsti dall'articolo 32 del D. lgs. n. 151/2001, che rimangono fissati in 6 mesi per ciascun genitore (elevabili a 7 per il padre, con utilizzo dei residui 4 da parte della madre) e in 10 mesi complessivi (11 se il padre ne ha utilizzati almeno 3). L'estensione riguarda anche il genitore solo, ovvero colui che beneficia dell'affidamento esclusivo del figlio: costui potrà fruire del congedo parentale per massimo 11 mesi, con diritto all'indennità del 30% per un massimo 9 di mesi.

LA CONSERVAZIONE DEL POSTO

Le novità introdotte dal D. lgs. n. 104/2022 hanno una ricaduta notevole anche sulla normativa sul divieto di licenziamento dei lavoratori genitori: salvo eccezioni², durante il periodo di fruizione del congedo (esclusa l'ipotesi di morte perinatale del figlio) e sino al compimento di un anno di età del bambino vige il divieto di licenziamento del lavoratore (articolo 54, comma 7 del Dlgs 151/2001). In sintesi, i genitori hanno diritto alla conservazione del posto durante l'assenza dal lavoro per congedo di maternità (o paternità), congedo parentale, riposi giornalieri e permessi per malattia del bambino. Particolari attenzioni, poi, devono essere utilizzate in caso di lavoratore neo assunto e dimissioni³.

Inoltre, al termine del congedo di maternità o di paternità i lavoratori hanno diritto di conservare il posto di lavoro e, salvo che vi rinuncino espressamente, di rientrare nella stessa unità produttiva nella quale

1 Non sono frazionabili ad ore.

2 Gli unici casi consentiti di risoluzione del rapporto di lavoro di un lavoratore genitore, durante il periodo di conservazione del posto, sono: cessazione totale dell'attività aziendale, mancato superamento del periodo di prova, colpa grave e scadenza del contratto a termine. In assenza di tali condizioni, il licenziamento è da considerarsi nullo e, dunque, improduttivo di effetti giuridici.

3 In caso di dimissioni entro i primi 3 anni di vita del bambino, è necessario accertarsi che il lavoratore o la lavoratrice convalidino le proprie dimissioni presso le sedi dell'Ispezzato del Lavoro.

erano occupati in precedenza (o in altra ubicata nel medesimo comune) e di permanervi fino al compimento di un anno di età del bambino.

Essi hanno inoltre diritto di essere adibiti alle mansioni svolte da ultimo o a mansioni equivalenti, nonché di beneficiare di eventuali miglioramenti delle condizioni di lavoro, previsti dai contratti collettivi o in via legislativa o regolamentare, che sarebbero loro spettati durante l'assenza.

LA NOTA DELL'INL

A dare conferma di quanto sopra descritto è anche la circolare n. del 6 settembre 2022, pubblicata dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro.

In essa si legge che, in attesa di eventuali chiarimenti condivisi con il Ministero del lavoro, il congedo di paternità:

- spetta per un periodo di dieci giorni lavorativi;
- è fruibile dai due mesi precedenti la data presunta del parto fino ai cinque mesi successivi alla nascita;
- non è frazionabile ad ore ma può essere utilizzato anche in modo non continuativo;
- è fruibile anche in caso di morte perinatale del figlio, entro lo stesso arco temporale;
- si applica anche al padre adottivo o affidatario;
- può essere fruito anche durante il congedo di maternità della madre lavoratrice;
- è compatibile con la fruizione (non negli stessi giorni) del congedo di paternità alternativamente nei casi previsti dall'articolo 28 del T.U.;
- dà diritto a un'indennità giornaliera pari al 100 per cento della retribuzione ed, in particolare, il trattamento economico e normativo è determinato ai sensi dell'art. 22, cc. da 2 a 7, e dell'art. 23 (art. 29 T.U. nuova formulazione) e il trattamento previdenziale è quello previsto dall'art. 25 (art. 30 T.U. nuova formulazione);
- è raddoppiato a 20 giorni, in caso di parto plurimo.

È inoltre dato per assodato il diritto alla conservazione del posto per il padre durante il periodo di fruizione del congedo. Nella nota n. 9550 è chiaro:

"Vige, inoltre, il divieto di licenziamento del padre lavoratore in caso di fruizione del congedo di cui agli articoli 27-bis e 28, per la durata del congedo stesso e fino al compimento di un anno di età del bambino (art. 54, c. 7, T.U.); in caso di dimissioni, nel periodo in cui è previsto il divieto di licenziamento, al padre che ha fruito del congedo di paternità spettano le indennità previste da disposizioni di legge e contrattuali in caso di licenziamento (indennità di preavviso, NASPI) e non è tenuto al preavviso (art. 55, cc. 1 e 2 T.U.)."

In attesa di ulteriori eventuali chiarimenti da parte del Ministero del Lavoro e di ulteriori indicazioni da parte dell'INPS, si allega alla presente circolare la nota dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro n. 9550 del 6 settembre 2022.

Allegato:

- [Nota dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro n. 9550 del 6 settembre 2022.](#)

LAVORO AGILE SEMPLIFICATO FINO A FINE ANNO

L'art. 25-bis del D.L. Aiuti bis (D.L. 115/2022, convertito in L. 142/2022) proroga al 31 dicembre 2022 il lavoro agile con modalità semplificata. Rivivono dal 22 settembre fino al 31 dicembre di quest'anno alcune disposizioni in tema di smart working utilizzate durante il periodo di emergenza da Covid-19.

PROCEDURA SEMPLIFICATA FINO AL 31 DICEMBRE 2022

Lo scorso 31 agosto 2022 non avrebbero dovuto essere più efficaci le disposizioni semplificate in materia di lavoro agile. Come anticipato, con la conversione in legge del Decreto Aiuti Bis (art. 25-bis della Legge n. 142/2022) è stato perciò prorogato fino al 31 dicembre 2022 il lavoro agile semplificato.

Per questo motivo, sia le prestazioni rese in modalità agile attivate dalla data successiva alla pubblicazione della succitata Legge sia quelle che continuano poiché attivate precedentemente non dovranno essere effettuate secondo quanto previsto dalle regole stabilite dagli articoli da 18 a 23 della Legge 22 maggio 2017, n. 81, ma ancora in modalità semplificata.

Ritorna quindi la possibilità per tutti i datori di lavoro privati di collocare in smart working i lavoratori anche in assenza di accordo individuale, accordo di regola richiesto dalla Legge 81/2017, e assolvendo gli obblighi di informazione sui rischi per la salute e la sicurezza mediante l'invio telematico dell'informativa¹ predisposta e messa a disposizione dall'INAIL.

L'articolo 25-bis, tramite il rinvio all'articolo 10, comma 2-bis, del Decreto Legge n. 24/2022, estende l'applicazione dell'articolo 90, commi 3 e 4, del Decreto Legge n. 34/2020 e quindi, oltre a rendere non obbligatorio l'accordo individuale, consente di notificare in modalità semplificata al ministero del Lavoro l'elenco dei dipendenti in smart working tramite la comunicazione massiva dei nominativi dei lavoratori interessati, mediante l'applicativo contenuto nel sito web dedicato del Ministero del Lavoro².

PROROGA DEL DIRITTO AL LAVORO AGILE PER ALCUNE CATEGORIE DI LAVORATORI

Viene reintrodotta per effetto dell'art. 23-bis del Decreto Legge n. 114/2022 e sempre fino al 31 dicembre 2022 il diritto al lavoro agile per i lavoratori fragili e per i genitori di figli under 14³.

Viene prevista la proroga della possibilità per i lavoratori fragili⁴ di svolgere in via ordinaria la propria prestazione lavorativa in modalità agile: di conseguenza tali lavoratori svolgeranno «di norma la prestazione lavorativa in modalità agile» (questo quanto disposto dall'articolo 26, comma 2-bis, del Decreto Legge n. 18/2020, il quale continua a produrre i suoi effetti per effetto della modifica apportata

1 Laddove lo smart working prevede un collegamento alla rete aziendale il datore di lavoro sarà tenuto a fornire una seconda informativa in caso di «utilizzo di sistemi decisionali o monitoraggio automatizzati». Queste sono le recenti disposizioni dell'ormai noto Decreto Trasparenza alla luce delle interpretazioni della Circolare n. 19/2022 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

2 A questo riguardo va ricordato che dall'inizio di settembre era prevista una nuova modalità di comunicazione al Ministero, differente da quella prevista in origine (che richiedeva di allegare l'accordo individuale) e da quella "emergenziale" utilizzata durante la pandemia. Dal 1° settembre, infatti, la possibilità di ricorrere alla modalità organizzativa del lavoro agile era possibile solo in presenza dell'accordo individuale a cui doveva seguire, entro il 1° novembre prossimo, la comunicazione telematica da effettuarsi secondo quanto previsto dal decreto del Ministero del Lavoro n. 149 dello scorso 26 agosto 2022 (in modalità singola o massiva). Per ulteriori approfondimenti Vi suggeriamo di confrontare l'Estratto Apinforma Notizia 20220824AP1 e Notizia 20220829AP1.

3 Si tratta di quei lavoratori che rientrano nel campo di applicazione del D.M. 4 febbraio 2022, che ha individuato le patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità.

4 Il 30 giugno 2022 era scaduto il particolare regime per i lavoratori fragili, mentre un mese dopo, il 31 luglio 2022, quello relativo al diritto di accesso al lavoro agile per i genitori di figli minori di 14 anni.

in sede di conversione) eventualmente con l'assegnazione a una mansione differente o con lo svolgimento di attività di formazione professionale anche da remoto¹.

Per i genitori dipendenti del settore privato con figli under 14 (è sufficiente avere almeno un figlio minore di anni 14), invece, la possibilità di ricorrere allo smart working fino al 31 dicembre è subordinata al fatto che:

- l'altro genitore lavori e non sia beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa²;
- la modalità agile «sia compatibile con le caratteristiche della prestazione» (articolo 90, comma 1, del Decreto Legge n. 34/2020, noto come "Decreto Rilancio").

Se le due condizioni precedenti sono rispettate, lo smart working può essere svolto anche utilizzando strumenti informatici nella disponibilità del dipendente, se il datore di lavoro non li fornisce.

Sebbene tali diritti siano previsti fino al 31 dicembre 2022, preme ricordare invece che nessuna scadenza ha la priorità di accesso al lavoro agile per dipendenti:

- disabili in situazione di gravità accertata (ai sensi dell'art. 4, comma 1, della L. n. 104/1992);
- con figli fino a 12 anni di età;
- con figli disabili; qualora il figlio abbia una minorazione, singola o plurima, che abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione (ai sensi dell'articolo 3, comma 3, Legge n. 104/1992);
- assistenti familiari (*caregiver*) di un soggetto che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé (ai sensi dell'art. 1, comma 255, della Legge n. 205/2017).

Tali dipendenti, dal prossimo 1° gennaio 2023, salvo nuovi interventi legislativi, avranno una semplice priorità nell'accesso al lavoro agile (laddove venisse richiesto dal diretto interessato), ma non un diritto, per espressa previsione dell'articolo 4, comma 1, del d. lgs. n. 105/2022, volto a conciliare attività professionale e vita familiare dei lavoratori e delle lavoratrici.

1 Dunque per questi lavoratori il diritto sussiste e comporta l'onere, per il datore di lavoro, di eventualmente cambiare la mansione del dipendente se quella attuale non può essere svolta a distanza.

2 Nel nucleo familiare l'altro genitore deve comunque prestare attività lavorativa.

DAL DECRETO AIUTI TER UN AIUTO AD ALCUNI DIPENDENTI NELLA BUSTA PAGA DI NOVEMBRE

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 223 del 23 settembre 2022 il Decreto Legge 23 settembre 2022 n. 144, contenente "Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)", in vigore dal 24 settembre 2022.

L'articolo 18 introduce una riedizione del bonus già previsto dal primo decreto Aiuti per lavoratori e pensionati. Non sarà più di 200 euro, come quello erogato da luglio, ma di 150 euro, e arriverà ai beneficiari da novembre in poi. Nel presente articolo verrà analizzato solo il bonus previsto per i lavoratori dipendenti.

INDENNITÀ UNA TANTUM PER LAVORATORI DIPENDENTI

I lavoratori dipendenti che risulteranno avere una retribuzione imponibile a fini previdenziali non superiore a € 1.538,00 nel mese di novembre 2022 riceveranno, nella busta paga di tal mese, una somma a titolo di indennità una tantum di importo pari ad € 150,00.

Di seguito alcune indicazioni sui requisiti indispensabili ai fini del beneficio:

- come già detto, la retribuzione imponibile non deve eccedere € 1.538,00 nel mese di novembre 2022;
- i lavoratori non devono essere titolari delle prestazioni per i pensionati e per i nuclei beneficiari del reddito di cittadinanza.

Tale indennità è riconosciuta in via automatica per il tramite dei datori di lavoro in busta paga, previa dichiarazione del lavoratore di non essere titolare della prestazione per i pensionati e i nuclei familiari beneficiari del reddito di cittadinanza.

L'indennità è riconosciuta anche nei casi in cui il lavoratore sia interessato da eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall'Inps e spetta una sola volta, anche nel caso in cui i lavoratori dipendenti siano titolari di più rapporti di lavoro.

L'indennità non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile e non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali.

Nel mese di novembre 2022, il credito maturato per effetto dell'erogazione dell'indennità sarà compensato dai datori di lavoro attraverso la denuncia contributiva mensile (art. 44, comma 9, D.L. 269/2003), secondo le indicazioni che saranno fornite, si spera a breve, dall'Inps.

Cambiano i requisiti di riferimento e diminuisce l'importo previsto, ma la tecnica dell'*una tantum* rivolta ad affievolire l'impatto dell'inflazione sui redditi da lavoro si conferma fra le disposizioni urgenti in materia di politiche sociali decise dal Governo ormai dimissionario. Il bonus, infatti, viene confermato anche per altre categorie di soggetti: tra questi, i lavoratori domestici, i pensionati, i disoccupati percettori di Naspi e disoccupazione agricola, i collaboratori coordinati e continuativi, i dottorandi e gli assegnisti di ricerca, i lavoratori autonomi e liberi professionisti, i lavoratori stagionali, gli intermittenti, i lavoratori dello spettacolo, i collaboratori sportivi e altre. Per quanto riguarda i requisiti per accedere al beneficio, si rinvia necessariamente all'articolo 19 del Decreto-legge n. 144/2022.

OPPORTUNITÀ E FINANZIAMENTI**RECRUITING DAY – EDIZIONE OTTOBRE/NOVEMBRE
2022**

Segnaliamo un'interessante opportunità della **CCIAA di Vicenza** che in collaborazione con la **CCIAA di Verona** e **l'Università di Verona**, offre alle aziende la possibilità di partecipare al Recruiting day – ed. ottobre/novembre 2022.

Si tratta di una preziosa occasione, dove le imprese partecipanti potranno incontrare studenti e neolaureati al fine di presentarsi, illustrare le possibilità di inserimento lavorativo, conoscere possibili candidati e ricevere i relativi CV.

L'evento è completamente **digital** e si svolgerà **dal 18 ottobre al 30 novembre**, sulla piattaforma www.recruitingverona.it. Il portale mette a disposizione di ciascuna impresa partecipante, una vetrina virtuale nella quale sarà possibile creare un profilo di presentazione e inserire, anche con riferimento alle categorie protette, le posizioni lavorative ricercate o gli stage extracurricolari offerti. I candidati avranno la possibilità di consultare le presentazioni aziendali e le offerte e potranno candidarsi facendo pervenire alle aziende il proprio CV. All'interno dell'evento ogni azienda potrà predisporre autonomamente i contenuti della propria vetrina e organizzare colloqui *one-to-one* online con i candidati che ritengono più interessanti, scegliendo tra coloro che si sono proposti nel corso dell'evento.

Sarà possibile effettuare i colloqui dal **4 al 30 novembre 2022** e la **partecipazione è gratuita per aziende e candidati**.

Le aziende interessate dovranno compilare il modulo disponibile al seguente link <https://forms.gle/oKdDZJAjEcuq74Wg7> **entro il 26 settembre 2022**.

Si consiglia l'utilizzo di Chrome.

BONUS IMPRESE ENERGIVORE

È stato esteso anche al 3° trimestre 2022 il credito d'imposta varato dal governo per contrastare l'aumento dei costi legali all'energia elettrica ed al consumo di gas.

BENEFICIARI

Imprese a forte consumo di energia elettrica (cosiddette **imprese energivore**) di cui al decreto MISE 21 dicembre 2017;

- imprese dotate di contatori di energia elettrica di **potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW** diverse dalle imprese cosiddette energivore;
- imprese a forte consumo di gas naturale (**imprese gasivore**) di cui al decreto del MITE 21 dicembre 2021, n. 5412, che contemporaneamente operano in uno dei settori elencati nell'allegato 1 al medesimo decreto e nel primo trimestre solare dell'anno 2022 hanno consumato un quantitativo di gas naturale, per usi energetici, non inferiore al 25 per cento del volume di gas naturale indicato all'articolo 3, comma 1, del medesimo decreto, al netto dei consumi di gas naturale impiegato in usi termoelettrici,
- imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale di cui all'articolo 5 del d.l. n. 17 del 2022 (cosiddette "**non gasivore**").

SPESE AMMISSIBILI

Imprese energivore: costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media dell'ultimo trimestre 2021 o sulla base della media del primo trimestre 2022 (anche per le **non energivore**) ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, che abbiano subito un incremento superiore al 30% rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa.

Ai fini del calcolo del costo medio per kWh della componente energia elettrica, si tiene conto dei costi sostenuti per l'energia elettrica (incluse le perdite di rete), il dispacciamento (inclusi i corrispettivi relativi alla copertura dei costi per il mercato della capacità o ai servizi di interrompibilità) e la commercializzazione, ad esclusione di ogni altro onere accessorio, diretto e/o indiretto, indicato in fattura diverso dalla componente energetica. Si tratta, sostanzialmente, della macrocategoria abitualmente indicata in fattura complessivamente alla voce "spesa per la materia energia".

Il credito d'imposta per il secondo trimestre è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta dalle suddette imprese e autoconsumata nel secondo trimestre 2022.

In tal caso, l'incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall'impresa per la produzione della medesima energia elettrica.

Imprese gasivore: totale delle spese sostenute per l'acquisto della componente "gas" nel primo trimestre 2022, sempre che la stessa sia stata utilizzata durante il medesimo trimestre, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita rispettivamente al primo e (anche per le imprese **non gasivore**) al secondo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

Devono essere considerati i costi della componente "gas" (costo della commodity), ad esclusione di ogni altro onere accessorio, diretto e/o indiretto, indicato in fattura diverso dalla componente gas. Si tratta, sostanzialmente, della macrocategoria abitualmente indicata in fattura complessivamente alla voce "spesa per la materia gas naturale". Il gas deve essere stato acquistato per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici.

AGEVOLAZIONI

Imprese energivore:

- credito di imposta pari al **20% delle spese** sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel **primo trimestre 2022**;
- credito di imposta pari al **25% delle spese** sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel **secondo trimestre 2022**;

Imprese non energivore: credito di imposta pari al **12% della spesa** sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel **secondo trimestre dell'anno 2022**, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto;

Imprese gasivore:

- credito di imposta pari al **10% della spesa** sostenuta per l'acquisto del gas, consumato nel **primo trimestre solare dell'anno 2022**, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici;
- credito d'imposta pari al **25% della spesa** sostenuta per l'acquisto del gas naturale, consumato nel **secondo trimestre solare dell'anno 2022**, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici;

Imprese non gasivore: credito d'imposta pari al **25% della spesa sostenuta** per l'acquisto del medesimo, gas consumato nel **secondo trimestre solare dell'anno 2022**, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici.

MODALITA' DI UTILIZZO

Il credito d'imposta è direttamente utilizzabile in F24 al realizzarsi dei presupposti di legge.

Il beneficio non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione.

I crediti – utilizzabili entro il **31 dicembre 2022** – sono cedibili entro il medesimo termine, solo per intero.

BORSE DI STUDIO PER INCENTIVARE L'ISCRIZIONE DI STUDENTI DEL TERRITORIO AI CORSI DI ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE (ITS) ORGANIZZATI NELLA PROVINCIA DI VICENZA - Edizione 2022 (codice 22BS)

Segnaliamo che la **CCIAA di Vicenza** promuove un bando per l'assegnazione di **n. 50 borse di studio** a favore degli studenti che si iscriveranno nell'**anno 2022 al primo anno dei corsi ITS** (Istruzione Tecnica Superiore).

Destinatari

Possono presentare domanda le persone residenti in provincia di Vicenza che intendono iscriversi nell'anno 2022 al primo anno di un corso di Istruzione Tecnica Superiore (ITS-Academy) organizzato nella provincia di Vicenza (si veda elenco sul sito www.itsacademy-veneto.com).

Presentazione domande

Le domande di concessione della borsa di studio dovranno essere inviate via mail o PEC a partire dalle **ore 9.00 del 12 luglio 2022 e fino alle ore 21.00 del 12 ottobre 2022**. Il modulo di domanda è disponibile al sito camerale.

Entità del contributo

€1000 a fondo perduto a favore di n. 50 studenti residenti in provincia di Vicenza e regolarmente iscritti al primo anno di un corso ITS organizzato in provincia di Vicenza.

Il bando è integralmente consultabile al seguente link: <https://www.vi.camcom.it/it/bandi-contributivi-e-bandi-di-gara/bandi-contributivi-camera-vicenza/archivio-bandi?id=140>

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l'**ufficio Orientamento al lavoro e alle professioni o l'Ufficio Punto Impresa Digitale** (PID) della CCIAA ai seguenti contatti:

e-mail orientamento@vi.camcom.it; – e-mail pid@madeinvicenza.it